



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 52/12
di iniziativa del Consigliere A. LO SCHIAVO, P. STRAFACE recante:
"Disciplina delle Cooperative di comunità"
relatore: M. COMITO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	4/4/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/4/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	13/4/2022
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 52/XII pag. 4
"Disciplina delle Cooperative di comunità".

Normativa citata

Statuto della Regione Calabria (art. 55) pag. 13

"LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2004, N. 25 (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15) - TITOLO IX -ATTIVITA' ECONOMICHE REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI"

Codice Civile artt. 2511 - 2512 pag. 14

"Titolo VI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI Capo I ((Delle società cooperative)) Sezione I ((Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente))"

Dispositivo dell'articolo 223 sexiesdecies pag. 16

"Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie"

Normativa comparata

Legge regionale 8 ottobre 2015, n. 25 (agg. 2023)- Abruzzo pag. 17
Disciplina delle Cooperative di Comunità.

Legge regionale 28 maggio 2021 n. 13 (agg. 2023) - Piemonte pag. 20
"Disposizioni in materia di cooperative di comunità"

Delib.G.R. 14.04.2022, n. 16-4890 - Piemonte pag. 24

"Legge regionale 13/2021, articolo 3. Approvazione delle modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità. Disposizioni sul termine del procedimento, ad integrazione della Delib.G.R. n. 34-670 del 27 settembre 2010, come da ultimo modificata dalla Delib.G.R. n. 3-219 del 19 settembre 2019."

Legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 - Lazio pag. 35

"Disposizioni in materia di cooperative di comunità"

Deliberazione 13 settembre 2022, n. 727 - Lazio pag. 40

"Oggetto: Istituzione dell'albo regionale delle Cooperative di Comunità ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3 marzo 2021, n. 1 - Approvazione Linee Guida per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità."

Deliberazione 13 settembre 2022, n. 727 "Allegato A" - Lazio pag. 45

"Linee Guida per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità di cui all'articolo 7 della L.R. del 3 marzo 2021, n. 1"

Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 - Campania pag. 50

"Disposizioni in materia di cooperative di comunità"

- Regolamento regionale 12 settembre 2022, n. 9 - Campania pag. 54
"Regolamento regionale in attuazione dell'articolo 5, comma 2 della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 recante (Procedure di iscrizione e cancellazione dall'Albo delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso)"
- Deliberazione 16 maggio 2023 n. 282 - Campania pag. 67
"Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 "Disposizioni in materia di cooperative di comunità; Regolamento regionale 12 settembre 2022 n. 9 "Regolamento regionale in attuazione dell'articolo 5 comma 2 della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1" Linee di indirizzo e Programmazione risorse."
- Deliberazione 16 maggio 2023 n. 282 "Allegato 1" - Campania pag. 72
"Attività delle cooperative di comunità"
- Deliberazione 16 maggio 2023 n. 282 "Allegato 2" - Campania pag. 73
"Criteri per le modalità di presentazione dei progetti "Cooperative di Comunità"
- Legge regionale 11 aprile 2019, n. 2 - Umbria pag. 74
"Disciplina delle cooperative di comunità"
- Legge regionale 07 aprile 2015, n. 14 - Liguria pag. 77
AZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ
- Legge regionale 20 maggio 2014, n. 23 (agg. 2022) - Puglia pag. 79
"Disciplina delle Cooperative di comunità"
- Legge regionale 28 dicembre 2005 , n. 73 (art. 11 bis) (agg. 2021) - Toscana pag. 84
Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana .
- Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 36 (agg. 2019) - Lombardia pag. 90
"Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21"
- Legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 - Emilia Romagna pag. 100
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381"

Relazione descrittiva

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale

IL PROGETTO DI LEGGE SULLE COOPERATIVE DI COMUNITA, si inserisce nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale indicate nell'art. 55 dello statuto regionale laddove si sottolinea l'obiettivo della Regione di promuovere e favorire la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, evidenziando implicitamente il ruolo attivo dei cittadini, su ciò che possono fare e l'importanza del loro reale coinvolgimento nel contesto sociale di riferimento.

In una società sempre più frammentata e in un orizzonte – tanto personale quanto professionale – sempre più incerto, i cittadini hanno riscoperto il valore dell'impegno e della partecipazione, la passione di essere protagonisti del cambiamento, riappropriandosi di beni che sono patrimonio comune. In questo cammino le Cooperative di Comunità svolgono un ruolo fondamentale, offrendosi come strumento per realizzare quegli investimenti e garantire quei servizi che lo stato da solo, complice anche la crisi della finanza pubblica, non riesce più ad assicurare a tutti i territori. A differenza di quel che accade nella cooperazione tradizionale – che si rivolge alle persone per rispondere ad un qualche bisogno specifico – queste cooperative sono uno strumento all'interno del quale i cittadini sono allo stesso tempo fruitori e gestori di spazi e di servizi, consumatori, imprenditori e lavoratori.

La Cooperativa di Comunità ha come esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una specifica comunità alla quale i soci appartengono o che eleggono come propria attraverso la produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della collettività.

La Cooperativa di Comunità è dunque uno strumento attraverso il quale le persone, le imprese, le associazioni e gli enti locali possono costruire risposte ai propri bisogni o far crescere idee e progetti per migliorare la qualità della vita delle persone e della comunità nel suo complesso.

La Cooperativa di Comunità risponde alle esigenze della collettività che possono essere varie e molto diverse tra loro e per questo motivo può essere multisetoriale e prevedere una pluralità di scambi mutualistici nei settori del Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, Produzione di energia ed efficientamento energetico Servizi (supporto, mobilità, trasporti, ecc.), Tutela e manutenzione del paesaggio e Valorizzazione delle produzioni locali

Realizzare una Cooperativa di Comunità contribuisce a creare un coordinamento stabile delle diverse possibili attività della cittadinanza solidale, può creare nel tempo nuovi posti di lavoro, rafforza o reintroduce servizi alla comunità oggi non più sostenibili (soprattutto nei piccoli comuni) valorizza il ruolo dell'associazionismo, la creatività delle donne e dei giovani e l'esperienza delle persone anziane, in sostanza crea una intrapresa sociale di comunità.

Il capitale relazionale di una comunità, infine, diviene il contesto ideale dove sprigionare il capitale territoriale, valorizzando il capitale naturale, culturale e cognitivo, l'energia sociale della popolazione locale e dei potenziali residenti, i legami di fiducia e di rispetto degli altri, il sapere fare locale. Mantenere viva, attiva, coesa e solidale la comunità locale e mettere a valore le energie da essa costantemente prodotte, rappresentano il fine ultimo, il senso, di questa proposta di legge.



GLI AMBITI TERRITORIALI DEI PICCOLI COMUNI

La nascita di una Cooperativa di Comunità trae forza dalla volontà di migliorare la qualità della vita e in alcuni casi di reagire al declino. Valorizzare il proprio patrimonio e trasformarlo in occasione di sviluppo economico e di occupazione, far rivivere i servizi essenziali, rompere l'isolamento e dare una prospettiva alla comunità.

In Calabria ci sono 327 comuni con meno di 5.000 abitanti (pari all'80,94% del totale), nei quali vivono complessivamente oltre 615.569i persone (il 33,8% della popolazione).

I piccoli centri, in generale condizionati da scarsi collegamenti con le reti infrastrutturali e con difficoltà di accesso, rappresentano una parte importante della nostra regione, una fetta importante della popolazione.

Nelle aree interne poi, i vincoli di bilancio mettono a rischio i servizi essenziali e, unitamente alla totale assenza di investimenti privati per mancanza di remuneratività, è sempre più realistico uno sgretolamento sociale, con un peggioramento delle condizioni di vita e conseguente spopolamento di intere aree del territorio nazionale.

La presente proposta di legge di valorizzazione delle cooperative di comunità si propone di essere uno strumento utile a rigenerare i territori e a favorire la partecipazione delle persone nella costruzione del futuro della propria comunità.



“Disciplina delle Cooperative di comunità”.

Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Calabria, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione italiana, in attuazione degli articoli 2 e 55 dello Statuto, con la presente legge riconosce il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità quale strumento di sviluppo dell'economia civile, basato su crescita, innovazione e qualità, in particolare per le comunità calabresi a rischio impoverimento sociale e a rischio spopolamento.

Art. 2 *Oggetto*

1. Ai fini della presente legge ed in assenza di norme nazionali che le riconoscano, si definiscono cooperative di comunità le società cooperative che hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità interessate, con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, di nuove opportunità di reddito e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono.
2. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e sono iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e 233 – sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale urbanistico, perseguono l'interesse generale della comunità in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale, e che, fermo il rispetto di quanto previsto dalle norme del codice civile in materia di società cooperative:
 - a) stabiliscono la propria sede ed operano in uno o più comuni della Regione;
 - b) prevedono nello Statuto o nel regolamento adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa;
 - c) prevedono nello Statuto o nel regolamento modalità di partecipazione all'assemblea dei soci dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa;
 - d) prevedono nello statuto la possibilità di nominare nel consiglio di amministrazione soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa.

Art. 3

Scambio mutualistico e categorie di soci

1. Le cooperative di comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza e i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.
2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunità:
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza o la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono avere sede legale nella Comunità interessata e dichiarare espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.
4. L'atto costitutivo delle cooperative di comunità indica:
 - a) L'indicazione di cooperativa di comunità oltre alla denominazione sociale tipica;
 - b) La delimitazione dell'ambito territoriale di operatività.

Art. 4

Comunità di riferimento

1. Per comunità, ai sensi della presente legge, si intendono i comuni che hanno sede nel territorio regionale e le eventuali circoscrizioni previste dagli statuti dei comuni stessi.
2. La cooperativa di comunità deve avere un numero di soci, così come individuati all'articolo 3, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunità di riferimento risultante dall'ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:
 - Lo 0,6 per cento della popolazione per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti;
 - lo 0,7 per cento della popolazione per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti;
 - lo 0,8 per cento della popolazione per i comuni con popolazione oltre i 5 mila abitanti
- 3) Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al comma 2 esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 5.

Art. 5

Albo regionale

1. La Regione Calabria istituisce presso l'Assessorato al lavoro e cooperazione l'Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità. Requisiti per la iscrizione e tenuta dell'Albo regionale saranno oggetto di specifico regolamento da approvarsi con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6
Progetti integrati

- 1) Le cooperative di cui all'articolo 2, per corrispondere in modo adeguato alle esigenze delle comunità, possono predisporre progetti integrati che riguardano, in tutto o in parte, le seguenti attività, riferite alle comunità interessate:
 - a) valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali;
 - b) cura e valorizzazione dell'ecosistema comunitario;
 - c) difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali;
 - d) valorizzazione delle risorse umane;
 - e) produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità;
 - f) promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;
 - g) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche;
 - h) promozione di nuova occupazione.
- 2) Con particolare riferimento al disposto del comma 1, lettera h), a garanzia e tutela della cooperativa, dei soci e dei lavoratori dovrà essere indicata la tipologia, la durata e l'oggetto dei contratti nonché il numero delle unità di personale dedicate al medesimo.

Art. 7
Strumenti e modalità di raccordo

- 1) In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione Calabria:
 - a) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni adottandone appositi schemi di convenzione-tipo, sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente, che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;
 - b) favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali ed il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
 - c) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto attivo per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
 - d) individua d'intesa con i comuni singoli o associati i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi previo parere della commissione consiliare competente;
 - e) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla normativa statale e regionale.
- 2) Non possono avere rapporti con gli enti locali previsti dal presente articolo le cooperative di comunità il cui componente del consiglio di amministrazione o suo coniuge, convivente, parente o affine entro il primo grado:
 - a) sia amministratore dell'ente locale;
 - b) abbia incarichi di qualsiasi tipologia con l'ente locale.

- 3) Le Cooperative di comunità alle quali siano conferiti i servizi o le attività, in sede di approvazione del bilancio, sono soggette all'obbligo di rendicontazione delle risorse pubbliche ricevute per lo svolgimento di tali servizi e attività. I rendiconti sono pubblicati sul sito internet della Cooperativa o, in mancanza, sul sito istituzionale dell'ente locale interessato.

Art. 8


Norma finanziaria

- 1) La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
- 2) Agli adempimenti disposti dalla norma si deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.



Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Oneri finanziari – elementi e criteri	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	L'art. 1 indica le finalità della legge. Trattasi di enunciazioni di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	//	//	/
2	L'art. 2 indica l'oggetto della legge. Trattasi di enunciazioni di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	//	//	/
3	L'art. 3 indica le caratteristiche che devono avere le cooperative di comunità, scambio mutualistico e categorie di soci. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	//	//	/
4	L'art. 4 indica la comunità di riferimento che circoscrive la cooperative di comunità. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	//	//	//
5	L'articolo 5 indica l'istituzione di un albo regionale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto l'adempimento disposto dalla norma si fa fronte con le risorse umane già previste dall'ordinamento regionale.	//	//	/
6	L'art. 6 indica I progetti integrati e le attività che possono predisporre le cooperative di comunità. Si tratta di una norma a carattere procedurale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	/
7	L'art. 7 disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle pubbliche. E' una norma di tipo ordinamentale e procedurale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
8	L'art 8 sancisce la neutralità finanziaria della presente norma.	//	//	/
9	L'art. 9 stabilisce l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.			

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto si limita ad orientare l'agire dei soggetti pubblici e private per favorire la creazione delle cooperative di comunità.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo proposta di legge: DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	V	//	//



STATUTO VIGENTE**Statuto (Testo vigente)****LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2004, N. 25**

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)

TITOLO IX**ATTIVITA' ECONOMICHE REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI**

Articolo 55

(Autonomie funzionali - Cooperazione)

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.
2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.



REGIO DECRETO 16 marzo 1942 , n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Vigente al : 6-4-2022

Titolo VI

DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI

Capo I

((Delle societa' cooperative))

Sezione I

((Disposizioni generali. Cooperative a mutualita' prevalente))

Art. 2511.

(Societa' cooperative).

Le cooperative sono societa' a capitale variabile con scopo mutualistico (***iscritte presso l'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice***)).

Art. 2512.

(((Cooperativa a mutualita' prevalente).))

((Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.))



Articolo 223 sexiesdecies Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 01/12/2021]

Dispositivo dell'art. 223 sexiesdecies Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Fonti → [Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie](#) → [Capo II - Disposizioni transitorie](#) → [Sezione V - Disposizioni relative al libro v](#)

Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.



L.R. 8 ottobre 2015, n. 25

Disciplina delle Cooperative di Comunita'.

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 40/8 del 24 settembre 2015](#), pubblicata nel BURA 14 ottobre 2015, n. 105 Speciale ed entrata in vigore il 15 ottobre 2015)

Testo vigente
(in vigore dal 19/01/2023)

Indice

- [Art. 1](#) - (Finalita')
- [Art. 2](#) - (Scopo mutualistico e oggetto)
- [Art. 3](#) - (Scambio mutualistico e categorie di soci)
- [Art. 4](#) - (Comunita' di riferimento) [sostituito]
- [Art. 5](#) - (Interventi in favore delle Cooperative di Comunita')
- [Art. 6](#) - (Strumenti e modalita' di raccordo)
- [Art. 7](#) - (Disposizioni finanziarie)
- [Art. 8](#) - (Entrata in vigore)

[Art. 1](#)

(Finalita')

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto degli articoli [45](#) e [117](#) della Costituzione italiana, nonche' dell'[articolo 7, comma 5 dello Statuto](#), in armonia con la normativa nazionale, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarieta' sociale, volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, in particolare delle comunita' abruzzesi a rischio di impoverimento sociale e/o demografico, con la presente legge definisce i criteri ed i requisiti per il riconoscimento del ruolo e della funzione di "Cooperative di Comunita'" alle societa' cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

[Art. 2](#)

(Scopo mutualistico e oggetto)

1. Sono riconosciute "Cooperative di Comunita'" le societa' cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e iscritte all'Albo delle cooperative, di cui all'articolo 2512 codice civile e all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che, valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunita' locale, migliorandone la qualita', sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attivita' economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro.

[Art. 3](#)

(Scambio mutualistico e categorie di soci)

1. Le "Cooperative di Comunita'", in virtu' dello scambio mutualistico che si realizza, possono essere costituite quali Cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste ed i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunita' di riferimento.
2. In virtu' dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunita':
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza e la sede legale nella comunita' di riferimento della Cooperativa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono avere sede legale nella Comunita' interessata e dichiarare espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attivita' nei confronti della comunita' stessa.
4. Non possono assumere la qualifica di soci gli enti locali in cui opera la Cooperativa di Comunita'.

[Art. 4](#)

(Comunita' di riferimento)

1. Per comunita', ai sensi della presente legge, si intendono i Comuni, le eventuali Circostrizioni previste dagli statuti dei Comuni stessi, e le Associazioni di Comuni.

-
2. La cooperativa di comunita' deve avere un numero di soci, cosi' come individuati all'articolo 3 della presente legge, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunita' di riferimento risultante dall'ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:
- l'1% della popolazione per le circoscrizioni, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e, in ogni caso, il numero di soci non puo' essere minore di 12;
 - lo 0,8% della popolazione per le circoscrizioni, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione da 5.000 fino a 15.000 abitanti e, in ogni caso, il numero di soci non puo' essere minore di 25;
 - lo 0,5% della popolazione per le circoscrizioni, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione da 15.000 fino a 50.000 abitanti e, in ogni caso, il numero di soci non puo' essere minore di 50;
 - lo 0,1% della popolazione per le circoscrizioni, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione oltre i 50.000 abitanti e, in ogni caso, il numero di soci non puo' essere minore di 100.
3. Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al comma 2 esso deve essere integrato entro un anno.
-

Note all'art. 4:

Articolo gia' modificato dall'[art. 38, comma 1, lett. a\), L.R. 29 novembre 2021, n. 23](#) poi interamente sostituito dall'[art.17, comma 1, L.R. 11 gennaio 2023, n. 5](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 5

(Interventi in favore delle Cooperative di Comunita')

- Ai fini di sostenere la nascita e il processo di sviluppo delle cooperative di comunita', la Regione puo' intervenire attraverso:
 - finanziamenti agevolati;
 - contributi in fondo capitale.
- Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati e gestiti secondo direttive, modalita' e criteri di ammissibilita' approvati tramite deliberazione della Giunta regionale e sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente.
- Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti gli altri aiuti previsti dalle normative per la cooperazione.

Art. 6

(Strumenti e modalita' di raccordo)

- In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalita' pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunita' in particolare, la Regione Abruzzo:
 - disciplina le modalita' di raccordo delle attivita' delle cooperative di comunita' con quelle delle pubbliche amministrazioni adottandone appositi schemi di convenzione-tipo, sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente, che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunita' e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;
 - favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunita' all'esercizio della funzione pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacita' progettuali e imprenditoriali ed il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunita' nel sistema di produzione di beni e servizi;
 - riconosce nella cooperazione di comunita' un soggetto attivo per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
 - individua d'intesa con i comuni singoli o associati i criteri e le modalita' di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi previo parere della commissione consiliare competente;
 - puo' mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla normativa statale e regionale.
 - Non possono avere rapporti con gli enti locali previsti dal presente articolo le cooperative di comunita' il cui componente del consiglio di amministrazione o suo coniuge, convivente, parente o affine entro il primo grado:
 - sia amministratore dell'ente locale;
 - abbia incarichi di qualsiasi tipologia con l'ente locale.
 - Le Cooperative di comunita' alle quali siano conferiti i servizi o le attivita', in sede di approvazione del bilancio, sono soggette all'obbligo di rendicontazione delle risorse pubbliche ricevute per lo svolgimento di tali servizi e attivita'. I rendiconti sono pubblicati sul sito internet della Cooperativa o, in mancanza, sul sito istituzionale dell'ente locale interessato.
-

Note all'art. 6:

[Art. 7](#)

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla norma si deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

[Art. 8](#)

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

► Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2021 (Versione vigente)

"Disposizioni in materia di cooperative di comunità".

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione degli articoli 3, quarto comma, e 5, secondo comma, dello Statuto , riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità che hanno come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a:^[1]

- a) rigenerare processi di sviluppo locale finalizzati al rilancio del territorio e alla coesione sociale;
- b) rafforzare il sistema produttivo locale, a contribuire alla tutela del territorio, anche attraverso le misure previste dall' articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2008');
- c) valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali;
- d) favorire la creazione di offerte di lavoro, anche in collaborazione con unioni montane, gruppi di azione locale (GAL) e comunità energetiche;
- e) arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità rurali e delle aree interne e arginare fenomeni di degrado urbano e metropolitano.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge e nelle more di una normativa nazionale di riferimento, sono riconosciute quali cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'albo delle cooperative di cui all' articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile , e che rispettano i requisiti di cui all' articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione), le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale urbanistico, sviluppano un'attività economica finalizzata al perseguimento dello sviluppo comunitario e della massimizzazione del benessere collettivo, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi

collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale e che:

- a) stabiliscono la propria sede sul territorio regionale e operano in modo prevalente sullo stesso, in territori che presentano un fattore di rischio rispetto a fenomeni quali spopolamento, declino economico, degrado del patrimonio edilizio e presenza di marginalità sociali;^[2]
- b) hanno la prevalenza dei propri soci residenti nel comune in cui è presente la sede legale e nei comuni contigui oppure nei comuni facenti parte del medesimo ambito territoriale definito a priori; tali limitazioni non si applicano ai soci sovventori;
- c) indicano nello statuto l'ambito territoriale di riferimento a cui si rivolgono in modo particolare i benefici sociali derivanti dalle proprie attività;
- d) prevedono nello statuto modalità di partecipazione all'assemblea dei soci di soggetti interessati esterni alla cooperativa e appartenenti alla comunità di riferimento;
- e) (...)^[3]
- f) svolgono una o più attività di interesse generale di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell' articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106).

1 bis. Le comunità energetiche costituite in forma di società cooperativa sono riconosciute quali cooperative di comunità ai sensi della presente legge.^[4]

Art. 3.

(Albo regionale delle cooperative di comunità)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle cooperative di comunità, di seguito denominato Albo, a cui gli enti cooperativi che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2 possono iscriversi per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità.
2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione consiliare competente, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo.
3. La tenuta dell'Albo e tutti gli adempimenti connessi sono di competenza della direzione regionale competente e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

(Interventi a favore delle cooperative di comunità)

1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:
 - a) finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale specificatamente dedicati alla fase di start-up;
 - b) meccanismi atti ad agevolare la capitalizzazione da parte dei soci ordinari e dei soci sovventori;
 - c) incentivi per la creazione di nuova occupazione, anche attraverso meccanismi di sostegno al reddito nella fase di start-up;
 - d) concessioni a titolo di comodato gratuito di beni immobili, ai sensi del regolamento regionale 6 luglio 2018, n. 6 (Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7 'Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 'Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale' relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali);
 - e) altri interventi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

2. La Giunta regionale stabilisce, con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 1, comunque denominati, nonché le modalità di presentazione delle domande e i relativi requisiti di ammissibilità.

3. Le cooperative di comunità accedono, altresì, agli incentivi di cui all' articolo 4 della legge regionale 23/2004 , secondo le modalità previste dal programma degli interventi di cui all'articolo 6 della medesima legge.

Art. 5.

(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione dettagliata che descrive gli interventi attuati ai sensi dell'articolo 4 al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nonché l'entità e i destinatari dei benefici erogati in applicazione della presente legge e che evidenzia la rispondenza degli interventi rispetto alle finalità.

Art. 6.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo stanziato all'interno della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno alla occupazione), titolo 2 (Spese in conto capitale) e pari riduzione delle disponibilità, su ciascuna annualità del triennio 2021-2023, del Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Note:

►[1] Il comma 2 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 3 del 2023.

►[2] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "degrado del patrimonio edilizio" sono state aggiunte le parole "e presenza di marginalità sociali" ad opera del comma 1 dell'articolo 123 della legge regionale 3 del 2023.

►[3] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 123 della legge regionale 3 del 2023.

►[4] Il comma 1 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 123 della legge regionale 3 del 2023.

Piemonte

Delib.G.R. 14 aprile 2022, n. 16-4890 ⁽¹⁾.

Legge regionale 13/2021, articolo 3. Approvazione delle modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità. Disposizioni sul termine del procedimento, ad integrazione della Delib.G.R. n. 34-670 del 27 settembre 2010, come da ultimo modificata dalla Delib.G.R. n. 3-219 del 19 settembre 2019.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 28 aprile 2022, n. 17.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

ai sensi della legge regionale n. 13 del 28 maggio 2021 recante "Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità" la Regione Piemonte riconosce e promuove:

- il ruolo e la funzione delle "Cooperative di Comunità", attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale nell'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo locale, arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità più vulnerabili e favorire la creazione di offerte di lavoro;

- la cooperazione di comunità può rappresentare l'espressione più concreta di quel vasto fenomeno di resilienza che alcune collettività posseggono nelle aree più impoverite e meno accessibili del Paese e di come le stesse sono quindi finalizzate al perseguimento dello sviluppo comunitario e della massimizzazione del benessere collettivo, evolvendo, grazie alla loro innovativa infrastruttura, in un complessivo processo generativo di politiche di sviluppo locale.

Visti:

- gli articoli 2511, 2512 Codice civile e articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile ai fini del riconoscimento delle Cooperative di Comunità quali società cooperative regolarmente costituite;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;

- la Legge 3 aprile 2001 n. 142 recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" e s.m.i.;

- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 10 Agosto 2018, n. 101;

- Il Decreto Ministeriale 23 giugno 2004 recante "Istituzione dell'Albo delle società cooperative in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" così come modificato e integrato dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 "Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'Albo delle società cooperative";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione digitale" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 134 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)";
- il Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" Art. 7 c. 4 applicazione CCNL e trattamento economico ai soci lavoratori, Convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31;
- la Legge 9 agosto 2013, n. 98 recante "Conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" nonché il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2016 che modifica il Decreto interministeriale del 30 gennaio 2015 relativo a "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante "Revisione della disciplina in materia di Impresa Sociale" a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante "Codice del Terzo Settore", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106 e in particolare il Titolo VI riguardante la struttura e il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo Settore;
- il Decreto 4 luglio 2019 recante "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore";
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Visti:

- gli Articoli 3 e 5 dello Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria del 4 marzo 2005, n. 1) che riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle Cooperative di Comunità;
- la L.R. n. 18 del 9 giugno 1994 recante "Norme di attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle Cooperative sociali" e s.m.i.;
- gli Articoli 2, 4 e 6 della L.R. n. 23 del 13 ottobre 2004 recante "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione";

- la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- la L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015 con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di cooperazione sociale (allegato A);
- la L.R. n. 13 del 28 maggio 2021 recante "Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità".

Premesso inoltre che:

- le Cooperative di Comunità nascono anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, di declino economico o di degrado sociale o urbanistico, e che promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o di servizi collettivi avendo quale oggetto sociale l'erogazione di servizi di pubblica utilità, nonché la valorizzazione, la gestione e l'acquisto collettivo di beni o di servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 13/2021;
- con il perseguimento di una pluralità di obiettivi sociali ed economici e della possibilità di realizzare più scambi mutualistici, la Cooperativa di Comunità è sempre considerata a mutualità prevalente ai sensi del Decreto legislativo n. 6 del 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004. La caratteristica della prevalenza vale indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'articolo 2513 del Codice civile (ossia a prescindere dai parametri economici che valgono per le Cooperative non di Comunità ai fini della definizione della mutualità prevalente).

Richiamato che:

- l'art. 3 della citata L.R. n. 13/2021 prescrive l'istituzione presso la Giunta regionale dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità a cui gli enti cooperativi che possiedono i requisiti possono iscriversi per ottenere il riconoscimento di Cooperativa di Comunità;
- l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità garantisce, fino alla definizione di una normativa statale univoca, la corrispondenza delle stesse al tipo indicato dalla legge regionale n. 13/2021, nonché lo scopo perseguito e la sua idoneità a produrre benefici sociali, attuando la promozione di azioni volte a favorire le capacità progettuali e imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento nel sistema di produzione di beni e servizi e il riconoscimento come soggetto della Cooperativa di Comunità nella promozione di politiche attive per il lavoro, di servizi alla persona, di supporto ai servizi educativi.

Dato atto che, a tal fine, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro ha predisposto un documento tecnico denominato "legge regionale 28 maggio 2021 n. 13 "Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità". Procedure e termini per l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità e modalità di gestione del medesimo" e, sulla base del quale, nell'ambito del quadro della riforma normativa del Terzo Settore, di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 "Revisione della disciplina in materia di Impresa Sociale" e al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore":

- la riforma del Terzo Settore e l'istituzione dell'attuale Albo regionale delle Cooperative di Comunità non incide sulle attribuzioni del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di vigilanza sulle cooperative di cui al D.Lgs. 220/2002 (art. 15, comma 5 D.Lgs. 112/2017).

- l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità non esclude né sostituisce l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale delle società cooperative tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico (come richiesto dall'art. 2511 c.c.);

- per il trattamento dei dati personali dei soci e dei lavoratori saranno applicati i principi di cui al G.D.P.R. 2016/679 del Parlamento europeo e dal D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018;

- sono definiti i requisiti soggettivi e oggettivi, nonché le modalità di iscrizione delle Cooperative di Comunità all'Albo regionale in considerazione dell'attuale sviluppo delle Cooperative di Comunità, nate per perseguire l'interesse generale della comunità di riferimento.

Visti:

- il comma 1 dell'art. 5-bis. "Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche" del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 il quale prevede che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione telematica e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche devono adottare e comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese (relativamente all'uso esclusivo della PEC per le comunicazioni con le Cooperative di Comunità);

- l'articolo 2-bis della Legge n. 241/90 che disciplina le conseguenze per il ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento.

Ritenuto necessario approvare, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 13/2021 ed in conformità a quanto sopra descritto, l'allegato A contenente i requisiti e le modalità per la presentazione delle istanze, le procedure e la documentazione da allegare per l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto, inoltre, che risulta necessario prevedere:

- il termine di conclusione per il procedimento di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità in 180 giorni dal ricevimento dell'istanza di iscrizione, termine superiore ai 90 giorni previsti dall'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90 e s.m.i., in considerazione della complessità dell'istruttoria, totalmente innovativa con implicazioni sulla valutazione di documentazione varia ed eterogenea;

- il termine di conclusione per il procedimento di cancellazione dall'Albo regionale delle Cooperative di Comunità in 90 giorni dalla data di avvio del medesimo.

Sentita, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 13/2021, la Commissione consiliare competente in data 10.03.2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Delib.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla Delib.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di Legge,

Delibera

[Testo della deliberazione]

di approvare, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 13/2021, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato A denominato "legge regionale 28 maggio 2021 n. 13" "Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità". Procedure e termini per l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità e modalità di gestione del medesimo" e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità;

di demandare alla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro la predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti l'istituzione dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità;

di stabilire, ad integrazione della Delib.G.R. n. 34-670 del 27 settembre 2010, come da ultimo modificata dalla Delib.G.R. n. 3-219 del 19 settembre 2019:

- il termine di conclusione per il procedimento di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità in 180 giorni dal ricevimento dell'istanza di iscrizione, termine superiore ai 90 giorni previsti dall'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90 e s.m.i., in considerazione della complessità dell'istruttoria, totalmente innovativa con implicazioni sulla valutazione di documentazione varia ed eterogenea;

- il termine di conclusione per il procedimento di cancellazione dall'Albo regionale delle Cooperative di Comunità in 90 giorni dalla data di avvio del medesimo;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 "Pubblicità degli atti amministrativi" dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato "A"

Legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 "Disposizioni in materia di cooperative di comunità". Procedure e termini per l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità e modalità di gestione del medesimo

1) FINALITÀ E OGGETTO

1.1 Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 "Disposizioni in materia di cooperative di comunità" si disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative di comunità (di seguito Albo regionale) e le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché di mantenimento degli stessi.

1.2 Ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge regionale n. 13/2021, le Cooperative di Comunità perseguono come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.

1.3 Le iniziative di cui al precedente comma sono volte a rafforzare il sistema produttivo locale, a contribuire alla tutela del territorio, a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, ad arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità rurali o marginali, nonché a favorire la creazione di offerte di lavoro.

2) SOGGETTI DESTINATARI

2.1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 13/2021 le cooperative di comunità sono società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e 233-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

2.2 Le cooperative di comunità devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) e precisamente:

- operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366);
- essere iscritti all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dell'art. 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;
- avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte.

2.3 Tenuto conto del perseguimento di una pluralità di obiettivi sociali ed economici e della possibilità di realizzare più scambi mutualistici, la cooperativa di comunità è sempre considerata a mutualità prevalente ai sensi del decreto legislativo n. 6 del 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004. La caratteristica della prevalenza vale indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'articolo 2513 del codice civile (ossia a prescindere dai parametri economici che valgono per le cooperative non di comunità ai fini della definizione della mutualità prevalente).

2.4 Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, la Regione Piemonte procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2511 c.c., 2512 c.c., 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e delle lettere a) b) c) d) e) e f) dell'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 13/2021.

3) COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA DI COMUNITÀ

3.1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 13/2021 l'atto costitutivo della cooperativa potrà indicare la qualifica di cooperativa di comunità accompagnata dalla denominazione sociale tipica. Dall'atto costitutivo si dovrà evincere chiaramente l'ambito territoriale di riferimento in cui la cooperativa opera, i requisiti di appartenenza e il legame dei soci con il territorio, nonché le clausole di mutualità prevalente previste dall'articolo 2514 del codice civile;

3.2 Sono fatte salve le istanze presentate da cooperative che si sono costituite prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e che dovranno adeguare i loro atti costitutivi e i loro statuti entro il 31.12.2022.

3.3 A pena di decadenza della qualifica, durante l'approvazione del bilancio di esercizio, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità devono indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli obiettivi a vantaggio della collettività e del territorio.

3.4 Le cooperative di comunità, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico o degrado sociale o urbanistico, dovranno sviluppare un'attività economica finalizzata al perseguimento dello sviluppo comunitario e della massimizzazione del benessere collettivo, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale. Nello specifico, potranno essere iscritte all'Albo regionale le cooperative di comunità i cui Statuti attestino i benefici sociali e l'assenza di fini di lucro nonché prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità di riferimento.

3.5 L'atto costitutivo della cooperativa di comunità, dovrà indicare le clausole mutualistiche di cui al primo comma dell'articolo 2514 del codice civile e gli specifici requisiti di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali.

3.6 I soci delle cooperative di comunità potranno essere persone fisiche o persone giuridiche (soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori) che a vario titolo operano nella comunità di riferimento. La prevalenza dei soci dovrà essere residente nel comune in cui è presente la sede legale della cooperativa o comunque nei comuni contigui facenti parte del medesimo ambito territoriale. Tale limitazione non si applica ai soci sovventori. Non possono assumere la qualifica di soci gli enti locali in cui opera la Cooperativa di Comunità.

3.7 Dallo Statuto si dovrà evincere ove le cooperative di comunità stabiliscono la propria sede e in quale ambito territoriale della Regione Piemonte intendono operare. L'ambito territoriale, identificato senza margini di ambiguità, dovrà presentare fattori di rischio rispetto a fenomeni quali spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico.

4) REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

4.1 Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale le cooperative di comunità di cui all'art. 2 e 3 della legge regionale n. 13/2021 devono possedere i seguenti requisiti:

- avere la sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte.
- essere iscritte all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dell'art. 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;

- essere regolarmente iscritte e attive presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente in ragione della sede legale della cooperativa di comunità;
- non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- aver depositato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, il regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- aver assolto agli obblighi previdenziali e assicurativi come previsti dalle leggi applicabili e non essere incorsi in violazioni rispetto a detti obblighi, non conciliabili in via amministrativa;
- per le società cooperative di produzione lavoro, incluse quelle sociali, nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.i., laddove il rapporto di lavoro sia di natura subordinata, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, si richiede l'applicazione nei confronti dei loro soci lavoratori, di trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale così come disposto dall'art. 7, comma 4, del D.L. 248/07 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31."
- essere in regola con gli adempimenti di legge relativi alla revisione della cooperativa di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 oppure dare dimostrazione che la stessa abbia provveduto a richiedere la revisione prevista per le cooperative.

5) PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ

5.1 Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale il legale rappresentante della Cooperativa di Comunità presenta formale istanza di iscrizione resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. L'istanza di iscrizione deve essere firmata in originale con firma autografa e corredata dalla copia fotostatica della carta di identità o documento equipollente in corso di validità del sottoscrittore oppure può essere trasmessa con firma digitale.

5.2 L'istanza dovrà essere inviata esclusivamente dalla PEC della Società Cooperativa usando l'apposita modulistica debitamente compilata e sarà ammissibile solo se inviata tramite Posta elettronica certificata (PEC) della società cooperativa nel formato pdf.

5.3 La modulistica per la presentazione dell'istanza e ogni altra indicazione tecnica saranno definiti con successivi atti dirigenziali e pubblicate in evidenza sul portale istituzionale a cura del Settore Politiche del Lavoro.

5.4 L'istanza dovrà essere corredata dalla presentazione della documentazione obbligatoria all'accoglimento della domanda di cui al successivo comma 5. In mancanza dei predetti allegati obbligatori l'istanza si considererà irricevibile.

5.5 La documentazione obbligatoria da allegare all'istanza di iscrizione è:

- Atto costitutivo, Statuto e ogni successiva modificazione, redatti in forma pubblica regolarmente registrati e in copia conforme all'originale e/o in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento valida ai sensi dell'artt. 22 e 23 del Codice dell'Amministrazione digitale;
- Elenco dei soci e delle persone che ricoprono cariche sociali ovvero un estratto dal libro soci alla data di presentazione della domanda;
- Copia del Verbale dell'ultima revisione annuale, completo delle firme del Revisore e del Legale Rappresentante della Società Cooperativa.
- Certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l'attività;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dsan) relativa all'applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;
- Copia del Regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- Copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile;
- Copia del Bilancio sociale, redatto ai sensi delle "linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore ai sensi dell'art. 14 comma 1, decreto legislativo n. 117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell'art. 9 comma 2 decreto legislativo n. 112/2017" approvate con Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se in attività da meno di un anno, una relazione articolata sull'attività che la cooperativa sta svolgendo o intende svolgere;

5.6 La Regione Piemonte, al termine della verifica sul possesso dei requisiti di iscrizione adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della istanza, provvedendo alla relativa pubblicazione sul BURP e dandone comunicazione al Legale Rappresentante della cooperativa di comunità.

5.7 Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

6) MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ

6.1 Le Cooperative di Comunità iscritte all'Albo dovranno dimostrare ogni due anni il possesso dei requisiti previsti mediante l'invio della documentazione di cui al successivo art. 7 del presente Allegato A).

6.2 La verifica delle condizioni necessarie per l'ammissibilità dell'operato delle Cooperative di Comunità è demandata agli organi di vigilanza competenti (centrali cooperative e Ministero del lavoro e delle politiche sociali) così come previsto dal D.Lgs. n. 220/2002. Pertanto gli uffici del

Settore Politiche del Lavoro instruiranno il procedimento in ordine al permanere delle condizioni di iscrizione all'Albo regionale subordinandolo al ricevimento del verbale dell'ultima ispezione.

6.3 Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Regione procederà ad avviare il procedimento di cancellazione. La Cooperativa di Comunità entro 30 giorni dalla data dell'avvio di cancellazione potrà presentare eventuali memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento. In caso di inerzia si disporrà la cancellazione dall'Albo regionale entro 90 giorni dall'avvio del procedimento con provvedimento motivato, da pubblicare, con effetto di notifica, per estratto sul BURP.

6.4 L'iscrizione all'Albo regionale non esonera la Cooperativa di Comunità dall'obbligo di acquisire, prima dell'avvio dell'attività, autorizzazioni, licenze, concessioni, assenso della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

7) COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE E ADEMPIMENTI ANNUALI

7.1 Le Cooperative di Comunità iscritte nell'Albo regionale dovranno comunicare, tempestivamente e comunque entro il termine di 60 giorni dall'evento, ogni modifica intervenuta dopo la presentazione dell'istanza e precisamente:

- la messa in liquidazione o scioglimento;
- la variazione del legale rappresentante,
- la variazione della denominazione sociale,
- le modifiche dello statuto,
- il trasferimento della sede,

7.2 Le Cooperative di Comunità iscritte all'Albo regionale, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, dovranno trasmettere, con cadenza biennale entro il 30 settembre dell'anno competente:

- il verbale dell'ultima revisione annuale, completo delle firme del Revisore e del Legale Rappresentante della Società Cooperativa;
- la copia dell'ultimo bilancio approvato regolarmente depositato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- la copia del bilancio sociale regolarmente depositato;
- la dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale;
- Relazione annuale dell'attività svolta.

7.3 La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto, degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall'Albo regionale.

8) EFFETTI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ

8.1 L'iscrizione nell'Albo regionale è condizione per accedere, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regione Piemonte n. 13/2021, ai seguenti interventi finanziari regionali:

- a) Finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale specificatamente dedicati alla fase di avviamento;
- b) meccanismi atti ad agevolare la capitalizzazione da parte dei soci ordinari e dei soci sovventori;
- c) incentivi finalizzati alla creazione di nuova occupazione;
- d) altri interventi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

9) MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ

9.1 Nell'Albo regionale sono annotati gli elementi essenziali della Cooperativa di Comunità e nello specifico:

- la denominazione;
- l'indirizzo della sede legale e della sede per spedizione;
- recapiti: telefono, indirizzo mail, indirizzo di posta certificata e sito;
- la descrizione sintetica dell'attività svolta;
- gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.

9.2 All'atto dell'iscrizione alle Cooperative di Comunità sarà attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponda al collegato fascicolo contenente la documentazione.

10) PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

10.1 L'Albo regionale ed i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso il sito istituzionale della Regione Piemonte (D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016).

Disposizioni in materia di cooperative di comunità

Numero della legge: 1

Data: 3 marzo 2021

Numero BUR: 23

Data BUR: 04/03/2021

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 45, comma primo, 117 e 118, comma quarto, della Costituzione e della normativa statale nonché degli articoli 7, comma 2, lettere l), m), n) e o) e 8 dello Statuto, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità, che abbiano come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali.

2. La presente legge, per le finalità di cui al comma 1, detta disposizioni per definire i criteri e i requisiti per il riconoscimento delle cooperative di comunità, istituendone l'albo regionale e prevedendo forme di sostegno a favore delle stesse.

Art. 2

(Definizione e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono definite "cooperative di comunità" le società cooperative:

a) costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512, comma secondo, del codice civile e all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le quali, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico, criticità ambientali, promuovano la partecipazione della popolazione residente alla gestione dei beni o dei servizi collettivi, valorizzino le competenze della popolazione, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e di nuove opportunità di reddito;

b) aventi sede nel territorio regionale e operanti prevalentemente:

1) in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale;

2) in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali.

2. La sostenibilità delle attività economiche va declinata promuovendo, in particolare, l'integrazione e la valorizzazione dei soggetti più fragili della comunità territoriale con attività cooperative in grado di recare benessere ai soggetti disagiati sul piano psicofisico, economico, sociale, ambientale, favorendo lo sviluppo e agevolando il loro diritto al lavoro, la trasmissione di esperienze intergenerazionali all'interno della comunità e sostenendo i lavoratori con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche, a beneficio di tutta la filiera attiva nel territorio e della cultura inclusiva della comunità.

3. Nelle attività di cui al comma 1, lettera a), rientrano le attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), ovvero altre attività e servizi per la comunità e per il territorio individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 7 in sede di definizione dei criteri per l'iscrizione all'albo regionale.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il 100 per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali della Regione.

Art. 3

(Scambio mutualistico e categorie di soci)

-

1. Le cooperative di comunità e i loro consorzi possono realizzare uno o più scambi mutualistici. Ad esse e ai loro consorzi si applicano le norme relative al settore in cui operano.

2. Possono essere soci delle cooperative di comunità le persone fisiche che risiedono ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento ovvero le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno sede nel medesimo territorio o che in esso operano con carattere di continuità.

3. L'atto costitutivo della cooperativa di comunità indica:

- a) la qualifica di cooperativa di comunità oltre alla denominazione sociale tipica;
- b) la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività e i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla propria comunità o territorio;
- c) le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514, primo comma, del codice civile.

4. In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dall'articolo 2545 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o per la comunità in cui opera la cooperativa medesima.

Art. 4

(Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità)

1. Ferma restando la possibilità di accesso ai fondi previsti per finalità di cooperazione, al fine di sostenere la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nonché la realizzazione dei relativi interventi, la Regione concede, previo avviso pubblico e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato:

- a) contributi di parte corrente e in conto capitale;
- b) incentivi per la creazione di nuova occupazione.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri di ammissibilità dei contributi e degli incentivi previsti al comma 1 con la deliberazione di cui all'articolo 7.

Art. 5

(Utilizzo delle aree e dei beni immobili inutilizzati)

1. La Regione e gli enti dipendenti, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica e sulla base di una proposta presentata da parte delle cooperative di comunità relativamente all'uso di aree o beni immobili inutilizzati, possono concedere, per finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, l'utilizzo delle aree o dei beni immobili suddetti alle cooperative di comunità previa stipula di un apposito atto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche dagli enti locali nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione e dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 6

(Albo regionale)

1. È istituito, presso la direzione regionale competente e senza oneri a carico del bilancio regionale, l'albo regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità e accedere agli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 7

(Deliberazione di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione dei contributi e degli incentivi di cui all'articolo 4;
- b) l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 6 e la relativa gestione.

-

Art. 8

(Strumenti e modalità di raccordo)

-

1. La Regione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, al fine di favorire il coinvolgimento attivo delle cooperative di comunità nell'esercizio delle funzioni pubbliche di programmazione e progettazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi di interesse pubblico o di utilità sociale e di agevolare la diffusione quali strumenti di sviluppo economico integrato tra soggetti pubblici e privati:

a) promuove forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, attraverso l'adozione di appositi schemi di convenzioni tipo ovvero attraverso l'attuazione delle forme di coinvolgimento attivo di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), ove applicabili;

b) favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità alla gestione dei beni comuni mediante:

1) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali;

2) il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;

- c) promuove il ruolo delle cooperative di comunità nell'attuazione di politiche attive del lavoro sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro;
- d) individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi;
- e) può mettere a disposizione gratuitamente edifici o aree non utilizzate per favorire la costituzione di cooperative di comunità e per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere, presso le altre amministrazioni pubbliche, l'impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità;
- f) pubblica e diffonde sui propri siti internet istituzionali le pratiche virtuose promosse dalle cooperative di comunità e loro consorzi al fine della loro riproducibilità;
- g) promuove il carattere multifunzionale e multimpreditoriale della cooperativa di comunità, il perseguimento della pluralità di obiettivi sociali ed economici e la possibilità di realizzare più scambi mutualistici;
- h) mette in atto gli strumenti necessari per sostenere all'interno delle cooperative di comunità il ruolo dell'agricoltore nei comuni con meno di cinquemila abitanti come "custode del paesaggio" al fine di sostenere la permanenza degli imprenditori agricoli e delle popolazioni residenti, contrastare l'abbandono dei paesaggi rurali, censire, monitorare, recuperare l'architettura e il patrimonio rurale tradizionale nonché promuovere la valorizzazione turistico-ricreativa.

Art. 9

(Relazione. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente in materia di lavoro e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
 - a) gli obiettivi di promozione delle cooperative di comunità programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento;
 - b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi e degli incentivi previsti dall'articolo 4;
 - c) la tipologia e il numero dei beneficiari dei contributi e degli incentivi concessi.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 08 "Cooperazione e associazionismo" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per il sostegno delle cooperative di comunità – parte corrente" e del "Fondo per il sostegno delle cooperative di comunità – parte in conto capitale", le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, per la parte corrente e a euro 200.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, per la parte in conto capitale, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel

bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

2. Alle finalità di cui alla presente legge possono concorrere le risorse di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), alla legge regionale 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni) e alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni) e successive modifiche, nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì tredici del mese di settembre, alle ore 11.03 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA	<i>Presidente</i>	7) LOMBARDI ROBERTA	<i>Assessore</i>
2) LEODORI DANIELE	<i>Vice Presidente</i>	8) ONORATI ENRICA	“
3) ALESSANDRI MAURO	<i>Assessore</i>	9) ORNELI PAOLO	“
4) CORRADO VALENTINA	“	10) TRONCARELLI ALESSANDRA	“
5) D'AMATO ALESSIO	“	11) VALERIANI MASSIMILIANO	“
6) DI BERARDINO CLAUDIO	“		

Sono presenti: *gli Assessori D'Amato, Lombardi, Onorati, Orneli e Valeriani.*

E' collegato in videoconferenza: *l'Assessore Alessandri.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Corrado, Di Bernardino e Troncarelli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Corrado.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 727

Oggetto: Istituzione dell'albo regionale delle Cooperative di Comunità ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3 marzo 2021, n. 1 - Approvazione Linee Guida per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per lo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start up e Innovazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e successive modifiche;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 20: "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa", come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022 n. 8 concernente "Indirizzi per la gestione del Bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del Bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31, 32, della Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la nota prot. 262407 del 16 marzo 2022 a firma del Direttore generale e le altre eventuali e successive integrazioni con la quale sono state fornite “Indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 16.03.2021, concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e s.m.i. disposizioni transitorie”, con la quale, tra l’altro, è modificata la declaratoria della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive” ed è sostituita anche la denominazione della Direzione con “Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività Produttive e la Ricerca”;

VISTA legge regionale 3 marzo 2021, n.1 “Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità”, il cui articolo 1 stabilisce che la Regione *“riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità, che abbiano come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell’ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali”*;

PRESO ATTO che la legge regionale 1/2021, all’art. 2, definisce *“cooperative di comunità le società cooperative:*

a) costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all’albo delle cooperative di cui all’articolo 2512, comma secondo, del codice civile e all’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, le quali, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico, criticità ambientali, promuovano la partecipazione della popolazione residente alla gestione dei beni o dei servizi collettivi, valorizzino le competenze della popolazione, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e di nuove opportunità di reddito;

b) aventi sede nel territorio regionale e operanti prevalentemente:

1) in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale;

2) in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali”

RICHIAMATO, altresì, l’articolo 7 della predetta legge regionale, il quale dispone che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce, con propria deliberazione, tra l’altro, i requisiti, i criteri e le modalità per l’iscrizione e la gestione dell’Albo delle stesse cooperative;

VISTA la DGR n. del 23 giugno 2022, che, modificando l’allegato B del Regolamento Regionale n. 1 del 2022, stabilisce che la Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la Ricerca *“provvede all’attuazione della legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 in materia di cooperative di comunità”*;

CONSIDERATO che:

- la normativa citata riconosce e sostiene il ruolo della cooperazione sociale nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari;

- le cooperative di comunità, in assenza di norme statali che le riconoscano, hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità di cui costituiscono proiezione, con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi volti al soddisfacimento diretto dei bisogni dei cittadini che vi appartengono;
- nel perseguire gli obiettivi definiti dalla L.R. 1/2021, le cooperative valorizzano le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità;

CONSIDERATO altresì che:

- possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla L.R. 3 marzo 2021, n.1, i soggetti della cooperazione con sede operativa nel Lazio che si configurino PMI, così come definite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato - costituiti ed iscritti all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità di cui all'articolo 7 della L.R. 1/2021 -, nella forma di cooperative ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512, comma secondo, del codice civile e all'articolo 223 *sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;
- le cooperative, come sopra definite, devono avere sede nel territorio regionale e operare prevalentemente:
 - 1) in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale;
 - 2) in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali;

RITENUTO, pertanto, di istituire, ai sensi dell'art. 6 della citata l.r. n. 1/2021, l'Albo regionale delle Cooperative di Comunità presso la Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la Ricerca;

RITENUTO, altresì, di disporre che le attività connesse all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità e alla sua tenuta siano gestite da un organismo inter-direzionale costituito da:

- il Direttore della Direzione regionale Per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca o persona da lui delegata;
- il Direttore della Direzione regionale Per l'Inclusione sociale o persona da lui delegata;
- il Direttore dell'Agenzia Spazio Lavoro o persona da lui delegata;
- il Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro o persona da lui delegata;

RITENUTO, al fine di garantire la migliore gestione dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità e di dare attuazione alle disposizioni contenute nella l.r. n. 1/2021, di stabilire che ciascuna delle direzioni regionali sopra individuate fornisca supporto tecnico, amministrativo e strumentale ai lavori dell'organismo inter-direzionale per la gestione dell'Albo delle Cooperative di Comunità, individuando con proprio specifico atto di organizzazione, due componenti da assegnare al supporto del medesimo organismo;

RITENUTO di approvare le Linee Guida, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplinano le modalità di iscrizione e tenuta dell'Albo Regionale delle Cooperative di Comunità, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 "Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità";

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 19.07.2022 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che l'Assessore con nota prot. 0852862 dell'8.09.2022

ha comunicato che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di istituire, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 1/2021, l'Albo regionale delle Cooperative di Comunità presso la Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la Ricerca;
2. di approvare le Linee Guida, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplinano le modalità di iscrizione e tenuta dell'Albo Regionale delle Cooperative di Comunità, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n.1/2021;
3. di stabilire che le attività connesse all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità e alla sua tenuta siano gestite da un organismo inter-direzionale costituito da:
 - il Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca o persona da lui delegata;
 - il Direttore della Direzione regionale Per l'Inclusione sociale o persona da lui delegata;
 - il Direttore dell'Agenzia Spazio Lavoro o persona da lui delegata;
 - il Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro o persona da lui delegata;
4. di stabilire, altresì, che ciascuna delle direzioni regionali sopra individuate fornisca supporto tecnico, amministrativo e strumentale ai lavori dell'organismo inter-direzionale per la gestione dell'Albo delle Cooperative di Comunità, individuando con proprio specifico atto di organizzazione, due componenti da assegnare al supporto del medesimo organismo.

Il Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la Ricerca provvederà a tutti gli adempimenti in attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Allegato A)**Linee Guida per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità di cui all'articolo 7 della L.R. del 3 marzo 2021, n. 1****Art. 1****FINALITA' E OGGETTO**

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle Cooperative di Comunità che abbiano come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali.
2. Le presenti Linee Guida disciplinano le modalità di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative di Comunità nonché la relativa gestione, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 "Disposizioni in materia di cooperative di comunità".
3. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della Legge regionale n.1/2021, le Cooperative di Comunità, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico, criticità ambientali, promuovono la partecipazione della popolazione residente, ovvero di coloro che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento, alla gestione dei beni o dei servizi collettivi, valorizzano le competenze della popolazione, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e di nuove opportunità di reddito;
4. Ai fini del presente atto, ed in assenza di norme statali che le riconoscano, si definiscono cooperative di comunità le società cooperative, che hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità di cui costituiscono proiezione, con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi volti al soddisfacimento diretto dei bisogni dei cittadini che vi appartengono.
5. Le cooperative di comunità, come disposto dall'articolo 2 comma 1, della Legge regionale n. 1/2021, sono le società cooperative aventi sede nel territorio regionale, nonché, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della stessa legge, i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il 100 per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali della Regione.

Art. 2**REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

1. Possono iscriversi all'Albo delle Cooperative di Comunità le cooperative di comunità di cui all'articolo 2 della L.R. 1/2021.
2. Ai fini della iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative di Comunità, la Regione procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2511 c.c., 2512 c.c., 223-*sexiedecies* delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e dagli articoli 2 (definizione e ambito di applicazione) e 3 (scambio mutualistico e categorie di soci) della legge regionale n 1/2021.

3. Le Cooperative di Comunità soddisfano i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili, finalizzate:
 - alla creazione di beni e servizi;
 - alla creazione di offerta di lavoro e alla valorizzazione delle risorse umane;
 - al recupero e alla valorizzazione di beni comuni, ambientali e culturali;
 - alla valorizzazione di innovazioni e tradizioni.
4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge, il soggetto richiedente l'iscrizione all'Albo dovrà trasmettere idonea documentazione da cui si evinca la natura della cooperativa di comunità, ed in particolare:
 - l'atto costitutivo dal quale emerga la qualifica di Cooperativa di Comunità oltre alla denominazione sociale tipica;
 - documento attestante la sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento operanti prevalentemente:
 - a) in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di disagio socioeconomico e di criticità ambientale;
 - b) in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzate da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali;
 - la necessaria presenza nella compagine di persone fisiche residenti ovvero che operino con carattere di continuità nel territorio di riferimento;
 - la necessaria presenza nella compagine sociale delle persone fisiche o degli enti di cui all'articolo precedente, comma 2, le cui attività siano direttamente riconducibili alle finalità perseguite dalla Cooperativa di Comunità e che abbiano le capacità tecniche ed economiche per realizzarle;
 - la presenza di adeguate risorse tecniche ed economiche in relazione agli scopi da perseguire.

Art. 3 COMPAGINE SOCIALE

1. Le tipologie di soci delle cooperative di comunità sono le stesse previste dalla normativa statale in materia di cooperazione che appartengono alla comunità interessata o che operano a vario titolo con essa, eleggendola come propria, salvo le precisazioni che seguono.
2. Possono diventare soci, soci sostenitori o soci utenti delle Cooperative di Comunità:
 - le persone fisiche, residenti, ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento nel territorio di riferimento della cooperativa;
 - gli enti del terzo settore definiti dall'articolo 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
 - gli enti pubblici che abbiano una sede nel territorio di riferimento della Cooperativa e che si obblighino a supportare la stessa mediante conferimenti di capitale, contributi economici o finanziari o con l'offerta di opportunità di lavoro o di servizi a favore della Cooperativa o dei suoi soci.
3. I soggetti di cui al comma 2, devono avere la sede legale o operativa nella comunità interessata e svolgere attività compatibili con gli scopi perseguiti dalla cooperativa di comunità.
4. Le cooperative di comunità non possono distribuire utili di esercizio tra i soci.

Art. 4
GESTIONE DELL'ALBO

1. L'Albo regionale delle Cooperative di Comunità è istituito presso la Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca.
2. Le istruttorie delle istanze relative all'Albo sono gestite da un organismo inter-direzionale costituito da:
 - il direttore della Direzione regionale Per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca o persona da lui delegata il direttore della Direzione regionale per l'Inclusione sociale o persona da lui delegata;
 - il direttore dell'Agenzia Spazio Lavoro o persona da lui delegata;
 - il direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro o persona da lui delegata.
3. Le strutture regionali individuate al comma precedente forniscono supporto tecnico, amministrativo e strumentale ai lavori dell'organismo inter-direzionale per la gestione dell'Albo delle Cooperative di Comunità, individuando rispettivamente due componenti da assegnare all'esecuzione delle attività di gestione dell'Albo.

Art. 5
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo Regionale il legale rappresentante della Cooperativa di Comunità, presenta, alla Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del d.P.R n. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
2. L'istanza, corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del d.P.R n. 445/2000), sottoscritta dal legale rappresentante attesta:
 - a) Estremi dell'atto costitutivo e data dell'ultima modifica dello statuto;
 - b) Codice fiscale e numero di Partita Iva;
 - c) Numero di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) Sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento della Cooperativa di Comunità risultante dal Certificato CCIA;
 - e) Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
 - f) Certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l'attività;
 - g) Attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali ed applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;
 - h) Attestazione che la cooperativa non abbia in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;
 - i) Attestazione di non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Igs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. L'istanza di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile;
 - b) relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se in attività da meno di un anno, relazione articolata sull'attività che la cooperativa intende svolgere;
 - c) copia del libro soci;
 - d) copia dello statuto.
4. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, in via informatica e digitale, nelle forme previste dalla D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale". La modulistica per la presentazione dell'istanza e ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale della Regione a cura della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca.
 5. La Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, al termine della verifica delle autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti di iscrizione di competenza dell'organismo inter-direzionale previsto dall'art. 4, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della istanza, provvedendo alla relativa pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale. Il termine di conclusione per il procedimento di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità è superiore ai 90 giorni previsti dall'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90 e s.m.i., in considerazione della complessità dell'istruttoria, totalmente innovativa con implicazioni sulla valutazione di documentazione varia ed eterogenea.
 6. Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti, per un periodo non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza di iscrizione all'Albo sarà respinta con provvedimento adottato dalla Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca.

Art. 6

MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Le Cooperative di Comunità iscritte all'Albo devono dimostrare annualmente il possesso dei requisiti previsti mediante l'invio della documentazione prevista dalle presenti Linee Guida.
2. La verifica delle condizioni necessarie per l'ammissibilità dell'operato delle Cooperative di Comunità è demandata agli organi di vigilanza competenti, così come previsto dal D.Lgs. n. 220/2002. La Direzione Generale, su proposta dell'organismo inter-direzionale previsto dall'art. 4, esprime il proprio parere in ordine al permanere della condizione di iscrizione all'albo, al ricevimento del verbale di ispezione.
3. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, su proposta dell'organismo inter-direzionale previsto dall'art. 4, diffida la Cooperativa di Comunità a ripristinare lo stato preesistente entro 180 giorni dalla data dell'invito ad adempiere. In caso di inottemperanza la Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, su proposta dell'organismo inter-direzionale previsto dall'art. 4, dispone la cancellazione dall'Albo Regionale con provvedimento motivato, da pubblicare, con effetto di notifica, per estratto sul BURL.

4. L'iscrizione All'albo non esonera la Cooperativa di Comunità dall'obbligo di acquisire, prima dell'avvio dell'attività, autorizzazioni, licenze, concessioni, assenso della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 7

COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE E ADEMPIMENTI ANNUALI

1. Le Cooperative di Comunità iscritte nell'Albo Regionale comunicano alla Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dall'evento.
2. Le Cooperative di Comunità iscritte nel registro trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno:
 - a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
 - b) dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;
 - c) rapporto annuale dell'attività svolta.
3. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto, degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall'Albo.
4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di novanta giorni, scaduti i quali, nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportino la perdita dei requisiti di iscrizione nell'Albo, è adottato il relativo provvedimento di cancellazione.

Art. 8

MODALITA' DI TENUTA DELL'ALBO

1. Nell'Albo sono annotati gli elementi essenziali della Cooperativa di Comunità, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.
2. All'atto dell'iscrizione alle Cooperative di Comunità è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

Art. 9

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. L'Albo ed i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso il sito istituzionale della Regione Lazio.
2. Per il trattamento dei dati personali dei soci e dei lavoratori saranno applicati i principi di cui al G.D.P.R. 2016/679 del Parlamento europeo e dal D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 24 giugno 2020, n. 12.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1.

“Disposizioni in materia di cooperative di comunità”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni ed ambito di applicazione
- Art. 3 Costituzione ed attività delle cooperative di comunità
- Art. 4 Soci delle cooperative di comunità
- Art. 5 Albo regionale delle cooperative di comunità
- Art. 6 Progetti integrati
- Art. 7 Interventi regionali
- Art. 8 Norma finanziaria
- Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali a rischio di impoverimento sociale e demografico, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità.

2. La Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi, la creazione di offerta di lavoro e lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili.

Art. 2 (Definizioni ed ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, sono definite cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le quali, per contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, stabiliscono la propria sede legale ed operano prevalentemente:

- a) in uno o più Comuni della Regione rientranti nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI);
- b) oppure in uno o più Comuni rientranti nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni);
- c) oppure in aree urbane degradate individuate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 2 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, n. 90975 (Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate).

2. Alle cooperative di comunità ed ai loro consorzi si applicano le norme relative al settore in cui operano.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il cento per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali della Regione. *Si applicano, altresì, alle cooperative di comunità aventi sede fuori del territorio regionale se queste soddisfano i medesimi requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo regionale previsto all'articolo 5. (1)*

(1) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 12.

Art. 3 (1)

(Costituzione ed attività delle cooperative di comunità)

1. *L'atto costitutivo della cooperativa di comunità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2521 del codice civile, indica le clausole mutualistiche di cui al primo comma dell'articolo 2514 del codice civile e specifici requisiti di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali.*
2. *Le cooperative di comunità, a pena di cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 5, devono, in ogni caso, svolgere attività o servizi per la comunità e per il territorio, individuati con provvedimento della Giunta regionale.*
3. *Gli amministratori ed i sindaci della cooperativa di comunità, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile, specificano i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità a favore del territorio o della comunità in cui opera la cooperativa medesima, fermo quanto previsto all'articolo 2545 del codice civile.*

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 12.

Art. 4

(Soci delle cooperative di comunità)

1. Sono soci delle cooperative di comunità:
 - a) le persone fisiche, *incluse le svantaggiate nel rispetto della normativa statale di riferimento*, che sono residenti, o sono state residenti, o che operano con carattere di continuità nella comunità interessata, oppure che sono ad essa legate in maniera non occasionale; (1)
 - b) le persone giuridiche che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata, o che in essa operano con continuità.
2. Non possono beneficiare del sostegno regionale *le cooperative di comunità che annoverano tra i titolari di cariche soggetti privi dei requisiti di onorabilità indicati nell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. (2)*
3. I requisiti previsti al comma 1 non sono richiesti ai soci finanziatori e sovventori.

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 1) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 12.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 2) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 12.

Art. 5

(Albo regionale delle cooperative di comunità)

1. La Regione istituisce, presso la competente struttura amministrativa, l'Albo regionale delle cooperative di comunità, di seguito denominato Albo, a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità.

2. Con apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso.

Art. 6

(Progetti integrati)

1. Le cooperative di comunità, per il raggiungimento dei fini sociali e per l'adeguato soddisfacimento delle esigenze della collettività, possono predisporre progetti integrati che riguardano le attività previste dalla presente legge. (1)

2. La Giunta regionale, al fine di agevolare le attività delle cooperative di comunità nella predisposizione e realizzazione di progetti integrati:

a) individua forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, attraverso l'adozione di appositi schemi di convenzione-tipo;

b) riconosce nella cooperativa di comunità un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;

[c) può mettere a disposizione, in comodato gratuito, immobili o aree in disuso di proprietà regionale per progetti di valorizzazione, recupero e riutilizzo degli stessi.] (2)

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 12.

(2) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 2) della legge regionale 24 giugno 2020, n. 12.

Art. 7

(Interventi regionali)

1. La Regione sostiene le attività delle cooperative di comunità attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati, promuovendo il carattere multifunzionale della cooperativa di comunità, il perseguimento della pluralità di obiettivi sociali ed economici e la possibilità di realizzare più scambi mutualistici.

2. I contributi di cui al comma 1 possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale ed incentivi alla creazione di nuova occupazione, in relazione al contenuto del progetto integrato.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità dei progetti e le spese ammissibili.

4. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato. È fatta salva la possibilità per le cooperative di comunità di accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente in materia di cooperazione o relativa al settore in cui operano.

5. L'Osservatorio per lo studio, la ricerca e la promozione dell'economia civile, istituito all'articolo 1, commi 37, della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 (Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018), svolge attività di studio sullo stato della cooperazione di comunità in Regione Campania, con particolare attenzione alle ricadute sul piano occupazionale e formula proposte volte al suo sviluppo ed implementazione.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a euro 500.000,00, si provvede per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Regolamento regionale 12 settembre 2022, n. 9.

“Regolamento regionale in attuazione dell’articolo 5, comma 2 della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 recante (Procedure di iscrizione e cancellazione dall’Albo delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso)”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto l'articolo 56 dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell’iter procedimentale per l’emanazione dei regolamenti regionali);
vista la legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”;
vista la legge regionale 24 giugno 2020, n. 12 “Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità)”;
vista la delibera della Giunta regionale n. 240 del 17 maggio 2022;
considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell’articolo 56 dello Statuto

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione, le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti iscritti all’Albo regionale delle cooperative di comunità, istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità), di seguito legge.

Art. 2

(Requisiti per l’iscrizione)

1. Possono iscriversi all’Albo regionale delle cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte all’albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del Codice civile e dell’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile.

2. La Regione Campania verifica il requisito di cui al comma 1 del presente articolo mediante la consultazione dell’Albo delle società cooperative, disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni.

3. Ai fini dell'iscrizione al presente Albo, l'atto costitutivo dei soggetti di cui al comma 1 deve contenere, in aggiunta agli elementi indicati negli articoli 2514, comma 1 e 2521 del Codice civile, specifici requisiti di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali.
4. Le cooperative di comunità iscritte all'Albo regionale stabiliscono la propria sede legale ed operano prevalentemente nei territori indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge.
5. Si intendono svolte in via prevalente le attività condotte nei medesimi territori, per le quali i relativi ricavi sono pari o superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della cooperativa di comunità.
6. In conformità al disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge, possono altresì essere iscritte all'Albo regionale le cooperative di comunità aventi sede fuori dal territorio regionale che presentano i requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3

(Procedura per l'iscrizione all'Albo)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale, il legale rappresentante della cooperativa di comunità presenta alla Regione Campania – Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. L'istanza, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante, contiene i seguenti elementi:
 - a) codice fiscale e numero di Partita Iva;
 - b) numero di iscrizione al registro delle imprese;
 - c) sede legale risultante dal Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
 - d) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
 - e) elenco dei lavoratori soci e non soci, con l'indicazione delle professionalità, dei titoli di studio e della tipologia di contratto;
 - f) certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni e/o iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l'attività;
 - g) attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali ed applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentate;
 - h) attestazione che la cooperativa non abbia in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;
 - i) attestazione di non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione.
3. L'istanza di iscrizione deve essere, inoltre, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto registrati;
 - b) copia dell'ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli articoli 2428 e 2429 del Codice civile;
 - c) relazione dettagliata sull'attività già svolta o, se in attività da meno di un anno, relazione

articolata sull'attività che la cooperativa intende svolgere;

d) copia del Libro Soci.

4. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, in via informatica o digitale, nelle forme previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La modulistica per la presentazione dell'istanza e ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale della Regione Campania.

5. La Regione Campania, al termine della verifica delle autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti di iscrizione, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della istanza, provvedendo alla relativa pubblicazione sul BURC e sul Portale Telematico.

6. Il termine di cui al comma 5 è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

Art. 4

(Modalità di tenuta dell'Albo)

1. Nell'Albo sono annotati gli elementi essenziali delle cooperative di comunità, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.

2. All'atto di iscrizione, alle cooperative di comunità è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

Art. 5

(Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali)

1. Le cooperative di comunità iscritte nell'Albo Regionale comunicano alla Regione Campania - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie le modifiche dello Statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dall'evento.

2. Le cooperative di comunità iscritte nel registro trasmettono contestualmente entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) copia dell'ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- b) dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo dall'articolo 2 del presente regolamento;
- c) rapporto annuale dell'attività svolta.

3. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall'Albo regionale.

4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni comunicate a norma del comma 1, nonché della documentazione trasmessa in base al comma 2, è di novanta giorni decorrenti dalla ricezione dei medesimi, scaduto il quale, nel caso in cui comportano la perdita dei requisiti di iscrizione nell'Albo previsti dall'articolo 2 del presente regolamento, è adottato il provvedimento di cancellazione di cui all'articolo 7.

Art. 6

(Mantenimento in Albo regionale delle cooperative di comunità)

1. A pena di cancellazione dall'Albo regionale, le cooperative di comunità mantengono i requisiti previsti per l'iscrizione dall'articolo 2 del presente regolamento e svolgono, in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge, attività o servizi per la comunità e per il territorio, individuati con provvedimento della Giunta regionale.
2. Nel medesimo termine di cui al comma 4 dell'articolo 5, la Regione Campania verifica la rispondenza delle attività esercitate e dei servizi prestati dalle cooperative di comunità rispetto a quelli individuati dalla Giunta regionale, attraverso l'esame del rapporto annuale trasmesso dalle medesime in base alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 7

(Cancellazioni dall'Albo)

1. La cancellazione dall'Albo regionale avviene con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Politiche sociali e socio-sanitarie o di suo delegato:
 - a) nel caso di inottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5;
 - b) in caso di perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione e per il mantenimento nell'Albo regionale dagli articoli 2 e 6;
 - c) in caso di false dichiarazioni in merito alla sussistenza degli stessi requisiti.
2. La cancellazione può essere disposta anche su istanza della cooperativa di comunità interessata.

Art. 8

(Pubblicità e trasparenza)

1. L'Albo e i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso il sito istituzionale della Regione Campania.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore Lucia Fortini (Delibera di Giunta regionale n. 240 del 17 maggio 2022).

Acquisita dal Consiglio regionale in data 23 maggio 2022 con il n. 240 del registro generale ed assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Regolamento emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 2 marzo 2020, n. 1: "Disposizioni in materia di cooperative di comunità".

Articolo 5: "Albo regionale delle cooperative di comunità".

Comma 2: "2. Con apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso."

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Codice Civile

Articolo 2511: "Società cooperative".

"Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice."

Articolo 2512: "Cooperativa a mutualità prevalente".

"Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;*
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;*
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.*

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie

Articolo 223-sexiesdecies: "Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predisporre un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.

Comma 2.

Decreto Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004: "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile."

Comma 3.

Codice Civile

Articolo 2514: "Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente.

"Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria."

Articolo 2521: "Atto costitutivo".

"La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;

- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.”.

Note all'articolo 3.

Comma 1.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Articolo 38: “Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze”.

“1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.”.

Comma 2, lettera i).

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Codice dei contratti pubblici".

Articolo 80: "Motivi di esclusione"

"1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il

divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire

qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.”

Comma 3, lettera b).*Codice Civile*

Articolo 2428: “Relazione sulla gestione”.

“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- 5) Abrogato
- 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
 - a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 - b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.”.

Articolo 2429: “Relazione dei sindaci e deposito del bilancio”.

“Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.”.

Deliberazione N.

282**Assessore****Assessore Fortini Lucia****Assessore Morcone Mario**

DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	05	01
US	09	07

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **16/05/2023**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 "Disposizioni in materia di cooperative di comunita'; Regolamento regionale 12 settembre 2022 n. 9 "Regolamento regionale in attuazione dell'articolo 5 comma 2 della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1" Linee di indirizzo e Programmazione risorse.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- a) la Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 "Disposizioni in materia di *Cooperative di Comunità*", modificata dalla Legge regionale del 24 giugno 2020 n. 12, dispone:
- a.1. all'art. 1, che "la Regione Campania, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali a rischio di impoverimento sociale e demografico, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, ha inteso riconoscere il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità";
 - a.2. all'art. 2, che "sono definite Cooperative di Comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le quali, per contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, stabiliscono la propria sede legale ed operano prevalentemente:
 - a.2.1. in uno o più Comuni della Regione rientranti nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI);
 - a.2.2. oppure in uno o più Comuni rientranti nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni);
 - a.2.3. oppure in aree urbane degradate individuate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 2 dell'Allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2015 "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" (ex art. 2, Definizioni ed ambito di applicazione)";
 - a.3. all'art. 3, comma 2 che le Cooperative di Comunità, a pena di cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 5, devono, in ogni caso, svolgere attività o servizi per la comunità e per il territorio, individuati con provvedimento della Giunta regionale;
 - a.4. all'art. 5 che, ai fini del riconoscimento di *Cooperativa di Comunità*, è prevista l'istituzione dell'Albo regionale delle *Cooperative di Comunità*, cui possono iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge, demandando alla Giunta regionale all'adozione del relativo regolamento;
 - a.5. all'art. 6 che le Cooperative di Comunità, per il perseguimento dei fini sociali individuati, possono presentare progetti integrati che riguardano le attività previste dalla medesima Legge Regionale;
 - a.6. all'art. 7 che "*La Regione sostiene le attività delle cooperative di comunità attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati, promuovendo il carattere multifunzionale della cooperativa di comunità, il perseguimento della pluralità di obiettivi sociali ed economici e la possibilità di realizzare più scambi mutualistici. 2. I contributi di cui al comma 1 possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale ed incentivi alla creazione di nuova occupazione, in relazione al contenuto del progetto integrato. 3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità dei progetti e le spese ammissibili.*";
- b) con D.G.R. n. 240 del 17 maggio 2022 è stata individuata nella Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-sanitarie della Giunta regionale la struttura amministrativa presso la quale è istituito l'Albo regionale delle *Cooperative di Comunità* di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2020 ed è stato approvato lo schema di Regolamento regionale, recante "Procedure di iscrizione e cancellazione dall'Albo delle *Cooperative di Comunità*, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso";
- c) in data 12/09/2022 è stato approvato il Regolamento regionale n. 9 recante "Regolamento regionale in attuazione dell'articolo 5, comma 2 della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 recante (Procedure di iscrizione e cancellazione dall'Albo delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso)" che prevede all'art. 6 che "*A pena di cancellazione dall'Albo regionale, le cooperative di comunità mantengono i requisiti previsti per l'iscrizione dall'articolo 2 del presente regolamento e svolgono, in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge, attività o servizi per la comunità e per il territorio, individuati con provvedimento della Giunta regionale*";

Rilevato che:

b) ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 1/2020 e smi:

- b.1. la Regione Campania sostiene le attività delle Cooperative di Comunità attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati;
- b.2. tali contributi possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale ed incentivi alla creazione di nuova occupazione in relazione al contenuto del progetto integrato;
- b.3. la Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità dei progetti e le spese ammissibili;

Preso atto, dall'istruttoria dei competenti uffici regionali, che:

a) la Regione Campania, per il tramite della UOD 60.09.07 "Politiche per l'immigrazione" dell' Ufficio Speciale per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata è partner, insieme alle altre regioni del Sud Italia, del Progetto "FAMI Com.in.4.0-Competenze per l'integrazione", avente l'obiettivo di fornire un sostegno per la costruzione di "Piani di Insediamento Accoglienti" per integrare le azioni per la resilienza demografica e sociale delle comunità locali con gli interventi di inclusione dei cittadini di Paesi terzi;

b) le azioni del suddetto Progetto "FAMI Com.in.4.0" sono state realizzate nei territori delle quattro Aree Interne SNAI della Regione Campania, con particolare attenzione per i Comuni del Cilento interno ospitanti i centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) - Bellosguardo, Ceraso, Ottati, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno e Sacco, nell'ambito dei quali è emersa la necessità di avviare un percorso per la costituzione di Cooperative di Comunità quale strumento di co-progettazione e co-gestione delle strategie di integrazione e di crescita sostenibile delle aree SNAI;

c) dalla attuazione di tali azioni è emersa l'opportunità di un lavoro congiunto tra la Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie e l'Ufficio Speciale per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata, al fine di valorizzare il ruolo delle *Cooperative di Comunità* come processo di rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico delle aree interne anche attraverso il coinvolgimento e l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi;

d) i competenti uffici della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie hanno elaborato l'elenco delle attività o servizi che le *Cooperative di Comunità* possono svolgere in ottemperanza all'articolo 3, comma 2 della Legge Regionale 2 marzo 2020 n. 1 e s.m.i. e dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento regionale 12 settembre 2022 n. 9, nonché le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità dei progetti e le spese ammissibili;

e) per tali iniziative, risulta necessario programmare l'importo di € 1.776.366,06, a valere sulle risorse derivanti dai rientri dei Fondi Jeremie, stanziati sul capitolo di spesa U07918 del bilancio regionale denominato "Risorse destinate a promuovere le *Cooperative di Comunità* nella titolarità della U.O.D. 01 "Terzo settore, Ufficio regionale RUNTS e Servizio civile" della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio - Sanitarie, che presenta sufficiente disponibilità;

Ritenuto, pertanto:

a) di dover approvare l'elenco di cui all'Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono individuate le attività o servizi che le *Cooperative di Comunità* possono svolgere in ottemperanza all'articolo 3, comma 2 della Legge Regionale 2 marzo 2020 n. 1 e s.m.i. ed all'articolo 6, comma 1, del Regolamento regionale 12 settembre 2022 n. 9;

b) di dover programmare l'importo di € 1.776.366,06, a valere sulle risorse derivanti dai rientri dei Fondi Jeremie, appostate sul capitolo di spesa U07918 del bilancio regionale denominato "Risorse destinate a promuovere le *Cooperative di Comunità*", nella titolarità della U.O.D. 01 "Terzo settore, Ufficio regionale RUNTS e Servizio civile" della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio - Sanitarie, per la realizzazione di progetti attinenti alle attività o servizi di cui all'allegato 1);

c) di dover approvare le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e le spese ammissibili così come individuati nell'Allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d) di dover demandare alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, in raccordo con l'Ufficio Speciale per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata, tutti gli atti consequenziali per dare puntuale attuazione agli indirizzi formulati con il presente provvedimento, in particolare attraverso l'adozione di uno specifico Avviso per la presentazione di progetti integrati volti ad ottenere i contributi destinati alla realizzazione dei medesimi;

Visti

- a) la Legge Regionale 2 marzo 2020, n. 1. “Disposizioni in materia di cooperative di comunità” e successive modificazioni del 24 giugno 2020 n. 12;
- b) il Regolamento regionale 12 settembre 2022, n. 9, “Regolamento regionale in attuazione dell’articolo 5, comma 2 della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1;
- c) la Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18. “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023;

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di approvare l’elenco di cui all’Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono individuate le attività o servizi che le *Cooperative di Comunità* possono svolgere in ottemperanza all’articolo 3, comma 2 della Legge Regionale 2 marzo 2020 n.1 e s.m.i. ed all’articolo 6, comma 1, del Regolamento regionale 12 settembre 2022 n. 9;
2. di programmare l’importo di € 1.776.366,06, a valere sulle risorse derivanti dai rientri dei Fondi Jeremie, appostate sul capitolo di spesa U07918 del bilancio regionale denominato “Risorse destinate a promuovere le *Cooperative di Comunità*”, nella titolarità della U.O.D. 01 “Terzo settore, Ufficio regionale RUNTS e Servizio civile” della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio – Sanitarie, per la realizzazione di progetti attinenti alle attività o servizi di cui all’allegato 1);
3. di approvare le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e le spese ammissibili così come individuati nell’Allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di demandare alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio- Sanitarie, in raccordo con l’Ufficio Speciale per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata tutti gli atti consequenziali per dare puntuale attuazione agli indirizzi formulati con il presente provvedimento, in particolare attraverso l’adozione di uno specifico Avviso per la presentazione di progetti integrati volti ad ottenere i contributi destinati alla realizzazione dei medesimi;
5. di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore alle Politiche sociali e socio-sanitarie, all’Assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione, alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio- Sanitarie, all’Ufficio Speciale per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata nonché all’Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro - del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 23/2017.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	282	del	16/05/2023	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 05 US 09	01 07

OGGETTO :

**Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 "Disposizioni in materia di cooperative di comunita';
Regolamento regionale 12 settembre 2022 n. 9 "Regolamento regionale in attuazione dell'articolo 5
comma 2 della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1" Linee di indirizzo e Programmazione risorse.**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - <input type="checkbox"/> ASSESSORE - <input type="checkbox"/>		<i>Assessore Fortini Lucia Assessore Morcone Mario</i>	504 2363	19/05/2023 19/05/2023
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Somma Maria Dott. Monsurro' Mario</i>	20182 20073	18/05/2023 18/05/2023

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	16/05/2023	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		19/05/2023

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 50 . 5 : Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie**
- 60 . 9 : Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Allegato 1 (Elenco attività)

Attività delle Cooperative di Comunità

Le Cooperative di Comunità esercitano in via stabile e principale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano lo svolgimento, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), e in aggiunta altre attività e servizi per la comunità e per il territorio, tra cui:

- a) interventi di rigenerazione urbana integrata ecocompatibile, di auto recupero e gestione per finalità sociali e collettive di beni immobili in disuso o abbandonati, anche mediante le pratiche di autocostruzione;
- b) promozione di attività eco-turistiche e servizi di mobilità sostenibile;
- c) interventi per favorire la residenza e contrastare lo spopolamento;
- d) servizi di pagamento, previo ottenimento della relativa autorizzazione o licenza produzione e gestione di beni e servizi di pubblica utilità (es. energia elettrica da fonti rinnovabili, servizi idrici, trasporti pubblici, servizi postali, ecc.) sia come unico fornitore che in alternativa a quelli già esistenti;
- e) servizi di natura informatica;
- f) servizi bibliotecari e noleggio di libri;
- g) agricoltura, in aggiunta all'agricoltura sociale ed intesa come settore di intervento della cooperativa di comunità sia per recuperare terreni incolti o per produzioni tipiche locali;
- h) attività di valorizzazione delle tradizioni tipiche locali e della trasmissione inter-generazionale dei saperi;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente elenco;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente elenco, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- l) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- m) ogni altra attività coerente con le finalità previste dalla legge regionale istitutiva delle cooperative di comunità

Allegato nr. 2

Criteri per le modalità di presentazione dei progetti “Cooperative di Comunità”

Ai sensi della Legge Regionale 2 marzo 2020 n.1 (articolo 3, comma 2) e del Regolamento regionale 12 settembre 2022, n.9 (articolo 6, comma 1) le Cooperative di Comunità possono svolgere attività e servizi - stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale – strutturati secondo progetti integrati. La selezione degli interventi avverrà a mezzo procedura pubblica con presentazione della domanda di partecipazione in modalità telematica, utilizzando il servizio digitale dedicato “Avviso....” che sarà disponibile sul Catalogo dei Servizi digitali della Regione Campania all’indirizzo: <https://servizi-digitali.regione.campania.it> .

I criteri di ammissibilità e valutazione terranno conto delle finalità previste e definite dagli artt. 1 e 6 della citata Legge Regionale nonché della coerenza con le attività indicate nell’Allegato 1 alla presente Delibera di Giunta.

Ai fini dell’individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell’ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo, si fa espresso richiamo al DPR 22/2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020)e ss.mmii.

Legge regionale 11 aprile 2019, n. 2

Testo multivigente Iter dell'Atto Fascicolo virtuale Istruttoria Verbali Regolamenti attuativi Controllo di attuazione Senso@lternato Contenziosi Multimedia

Date di vigenza

02/05/2019 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 aprile 2019 , n. 2
Disciplina delle cooperative di comunità.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 17/04/2019

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto degli [articoli 45](#) , [117](#) e [118, quarto comma della Costituzione](#) e della normativa nazionale, nonché in attuazione dell' [articolo 15 dello Statuto](#) , con la presente legge, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle "cooperative di comunità", che abbiano come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali nonché a favorire la creazione di offerte di lavoro.

Art. 2
(Cooperative di comunità)

1. Ai fini della presente legge ed in assenza di norme nazionali che le riconoscano, sono considerate "cooperative di comunità" le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del [codice civile](#) ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all' [articolo 2512 del codice civile](#) e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del [codice civile](#) , le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale urbanistico, perseguono l'interesse generale della comunità in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale, e che, fermo il rispetto di quanto previsto dalle norme del [codice civile](#) in materia di società cooperative:

- a) stabiliscono la propria sede ed operano in uno o più comuni della Regione;
- b) prevedono nello [Statuto](#) o nel regolamento adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa;
- c) prevedono nello [statuto](#) o nel regolamento modalità di partecipazione all'assemblea dei soci dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa;
- d) prevedono nello [statuto](#) la possibilità di nominare nel consiglio di amministrazione soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa.

Art. 3
(Albo regionale)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi, che possiedono i requisiti di cui all' [articolo 2](#) , possono iscriversi per ottenere il riconoscimento di "cooperativa di

comunità".

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo.

Art. 4

(Interventi in favore delle cooperative di comunità)

1. Al fine di sostenere il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:

- a) finanziamenti agevolati;
- b) contributi in conto capitale;
- c) incentivi per la creazione di nuova occupazione.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, nel rispetto dell' [articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al presente articolo comunque denominati, nonché le modalità di presentazione delle domande e i relativi requisiti di ammissibilità. La Commissione consiliare competente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione dell'atto pre-adottato, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale adotta l'atto.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere cumulabili con altri interventi o finanziamenti o contributi o incentivi messi a disposizione da enti o istituzioni locali, nazionali o europee.

Art. 5

(Strumenti e modalità di raccordo)

1. In attuazione dell' [articolo 1](#) , riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione:

a) promuove la creazione di un sistema di relazioni con gli attori del territorio tra i quali le associazioni, le pro loco, le imprese e le amministrazioni comunali;

b) disciplina le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall' [articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore, a norma dell' [articolo 1, comma 2, lettera b\), della legge 6 giugno 2016, n. 106](#)) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità e adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;

c) favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica mediante:

- 1) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali;
- 2) il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;

d) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;

e) individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento alle cooperative di comunità di lavori o servizi;

f) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere presso le altre amministrazioni pubbliche l'impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi a favore delle cooperative di comunità previsti agli articoli 4 e 5 si autorizza la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2019 nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", di cui 63.000,00 euro per il Titolo 2 "Spese in conto capitale" e 37.000,00 euro per il Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2019-2021, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.

2. Per l'anno 2019 la copertura della spesa di cui al [comma 1](#) è data dalle risorse previste per le politiche comunitarie in particolare per l'Asse III Competitività delle PMI del FESR 2014-2020 (POR FESR 2014-2020: AZIONE

3.1.1 - Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese).

3. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa per gli interventi previsti al [comma 1](#) è quantificata e trova copertura attraverso le risorse stanziare annualmente con la manovra di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 11 aprile 2019

Marini

Legge regionale 07 aprile 2015, n. 14

AZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ

(Bollettino Ufficiale n. 12, del 15.04.2015)

*Art. 1.
(Oggetto)*

1. La Regione Liguria, al fine di valorizzare le risorse umane, sociali ed economiche e le vocazioni proprie del territorio, nonché per rafforzare politiche di riequilibrio e coesione sociale, riconosce il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità quale strumento di sviluppo dell'economia civile, basato su crescita, innovazione e qualità, in particolare per le comunità liguri a rischio di impoverimento sociale e/o demografico.

*Art. 2.
(Definizioni e norme di riferimento)*

1. Ai fini della presente legge ed in assenza di norme nazionali che le riconoscano, si definiscono cooperative di comunità le società cooperative che hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità interessate, con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, di nuove opportunità di reddito e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità. Vengono iscritte, se sono cooperative sociali, nel Registro regionale del Terzo Settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e sono iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e 233 – sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

3. Le cooperative di comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza.

*Art. 3.
(Soci)*

1. Sono soci delle cooperative di comunità quelli previsti dalla normativa nazionale in materia di cooperazione (soci lavoratori, soci utenti, soci finanziari) che appartengono alla comunità interessata o che operano a vario titolo con essa, eleggendola come propria.

2. Possono diventare soci delle cooperative di comunità:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le organizzazioni del Terzo Settore definite dal Titolo II della l.r. 42/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono avere la sede legale nella comunità interessata e dichiarare esplicitamente il loro interesse di elezione nei confronti della comunità stessa.

4. Possono assumere la qualifica di soci gli enti locali, sul cui territorio opera la cooperativa di comunità, nonché altri enti pubblici.

*Art. 4.
(Progetti integrati)*

1. Le cooperative di cui all'articolo 2, per corrispondere in modo adeguato alle esigenze delle comunità, possono predisporre progetti integrati che riguardano, in tutto o in parte, le seguenti attività, riferite alle comunità interessate:

- a) valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali;
- b) cura e valorizzazione dell'ecosistema comunitario;
- c) difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali;
- d) valorizzazione delle risorse umane;
- e) produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità;
- f) promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;
- g) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche;
- h) promozione di nuova occupazione.

2. Con particolare riferimento al disposto del comma 1, lettera h), a garanzia e tutela della cooperativa, dei soci e dei lavoratori dovrà essere indicata la tipologia, la durata e l'oggetto dei contratti nonché il numero delle unità di personale dedicate al medesimo.

3. Qualora la predisposizione e realizzazione di progetti integrati richieda l'intervento di enti pubblici, a partire dagli enti locali nel cui territorio hanno sede le cooperative di comunità, la Regione, per agevolare l'attività delle cooperative medesime, predispone schemi di convenzione-tipo, riguardanti i rapporti fra le cooperative di comunità e le amministrazioni pubbliche coinvolte.

*Art. 5.
(Sostegno regionale ai progetti integrati)*

1. La Regione sostiene l'attività delle cooperative di comunità attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati.

2. I contributi di cui al comma 1 possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi alla creazione di nuova occupazione, in relazione al contenuto del progetto integrato.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge regionale 7 dicembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) e successive modificazioni e integrazioni e sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità dei progetti, nonché le spese ammissibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013.

5. Nel caso in cui la cooperativa di comunità non predisponga un progetto integrato o lo stesso non sia ammesso o finanziato, è fatta salva la possibilità per le cooperative di accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa in vigore in materia di cooperazione o relativa ai diversi settori di attività.

*Art. 6.
(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2015, mediante riduzione di euro 6.500,00, in

2.08. cooperazione

l.r. 14/2015

2

termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro" e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e media imprese".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Regione Puglia

Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 23

Disciplina delle Cooperative di comunità ⁽¹⁾

(1) Vedi la l.r. 1/2016, art. 27 che, al fine sperimentale di incentivare le Cooperative di comunità di cui alla presente legge, prevede l'assegnazione di una dotazione finanziaria di euro 500 mila per l'esercizio finanziario 2016 e individua i criteri per l'emanazione di appositi avvisi pubblici. Vedi la l.r. 32/2022, art. 87. Finanziamenti 2024-2025.

[Art. 1](#)

Finalità

1. La Regione Puglia, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione italiana, nonché [dell'articolo 11](#) dello [Statuto](#), in armonia con la normativa nazionale, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, con la presente legge definisce i criteri e i requisiti per il riconoscimento della qualifica di "cooperative di comunità" alle società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del Codice civile.

[Art. 2](#)

Scopo mutualistico e oggetto

1. Sono riconosciute "Cooperative di comunità" le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte all'Albo delle cooperative

di cui all'articolo 2512 del Codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, che, valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale "sociale".

Art. 3

Scambio mutualistico e categorie di soci

1. Le "Cooperative di comunità", in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono essere costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste e i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.
2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunità:
 - a. le persone fisiche;
 - b. le persone giuridiche;
 - c. le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza o la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa.
3. Possono altresì assumere la qualifica di soci gli enti pubblici a partire dagli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità

Art. 4

Comunità di riferimento

1. Per comunità, ai sensi della presente legge, si intendono i comuni e le eventuali circoscrizioni previste dagli statuti dei comuni stessi.

2. La cooperativa di comunità deve avere un numero di soci, così come individuati all'articolo 3, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunità di riferimento risultante dall'ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:

- a. il 10 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 2 mila 500 abitanti;
- b. il 7 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti;
- c. il 3 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione oltre i 5 mila abitanti.

3. Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al comma 2 esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 5.

Art. 5

Albo regionale ⁽²⁾

1. La Regione Puglia istituisce presso l'Assessorato al lavoro e cooperazione l'Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità. Requisiti per la iscrizione e tenuta dell'Albo regionale saranno oggetto di specifico regolamento da approvarsi con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) La l.r 19/2022 , art. 4 , comma 1, recita nel seguente : 1. Le Cooperative di autocostruzione possono essere iscritte all'Albo regionale previsto dall'articolo 5 della legge regionale, 20 maggio 2014, n. 23 (Disciplina delle Cooperative di comunità), purché in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa legge per l'ammissione.

Art. 6

Interventi in favore delle cooperative di comunità

1. Al fine di sostenere il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:
 - a. finanziamenti agevolati;
 - b. contributi in conto capitale;
 - c. contributi in conto occupazione.

2. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati e gestiti secondo direttive, modalità e criteri di ammissibilità approvati con deliberazione della Giunta regionale.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti gli altri aiuti previsti dalle normative per la cooperazione.

Art. 7

Strumenti e modalità di raccordo

1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione Puglia:

a. disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni adottando appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;

b. favorisce, insieme agli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica mediante:

1. la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali;

2. il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;

c. riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;

d. individua i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi;

e. mette a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali.

[Disposizioni finali](#)

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti [dell'art. 53](#), comma 1 della [L.R. 12/05/2004, n° 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73**Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana.**

(Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 04.01.2006)

INDICE

- Art. 1 - Principi generali e finalità
- Art. 2 - Soggetti beneficiari
- Art. 3 - Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese cooperative
- Art. 4 - Consulta regionale della cooperazione
- Art. 5 - Compiti della Consulta regionale della cooperazione
- Art. 6 - Conferenza regionale della cooperazione
- Art. 7 - Osservatorio regionale toscano sulla cooperazione
- Art. 8 - Attività dell'Osservatorio
- Art. 9 - Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione
- Art. 10 - Consorzi fidi
- Art. 11 - Cooperazione sociale
- Art. 11 bis - Cooperazione di comunità
- Art. 12 - Regolamento regionale
- Art. 13 - Norma finanziaria
- Art. 14 - Abrogazioni

*Art. 1**Principi generali e finalità (3)*

1. La Regione, nello spirito dei principi fissati dall'articolo 45 della Costituzione e dall'articolo 4 dello Statuto regionale, riconosce il ruolo economico, sociale e culturale dell'impresa cooperativa, non solo quale parte integrante del sistema imprenditoriale toscano, ma anche quale soggetto economico caratterizzato da democrazia interna, con un forte radicamento sul territorio e una naturale propensione alla responsabilità sociale d'impresa, in grado di contribuire all'evoluzione del modello socio-economico regionale.
2. A tal fine la Regione:
 - a) promuove la diffusione della cultura cooperativa d'impresa, quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria partecipata, nonché quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico a tutela dell'occupazione, sia giovanile, sia femminile;
 - b) valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, democrazia interna partecipata e assenza di fini di speculazione nell'attività svolta;
 - c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale;
 - d) valorizza le forme mutualistiche per la riforma del welfare toscano, quali strumenti di politica attiva secondo i principi di sussidiarietà orizzontale.
3. Il sistema cooperativo esplica il proprio ruolo anche nello svolgere attività tese:
 - a) all'acquisto di servizi alle migliori condizioni di offerta;
 - b) alla produzione o alla gestione dei servizi finalizzati al diretto utilizzo degli stessi da parte dei soggetti produttori o gestori, anche organizzati in forma di società cooperativa, pura o prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;
 - c) alla partecipazione degli utenti alla gestione di società private, pubbliche o miste, affidatarie dei servizi, anche attraverso la partecipazione al capitale di tali società o la sottoscrizione di appositi strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti amministrativi.

*Art. 2**Soggetti beneficiari*

1. I benefici della presente legge si applicano, secondo quanto specificatamente previsto dagli atti di programmazione regionale, esclusivamente alle società cooperative:
 - a) che sono regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative e che risultano essere certificate ai sensi degli articoli 5 o 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della l. 3 aprile 2001, n. 142 , recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore");
 - b) che hanno almeno una unità produttiva nel territorio toscano;
 - c) che applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e degli eventuali

contratti integrativi, firmati dalle organizzazioni sindacali e cooperative maggiormente rappresentative.

2. I benefici della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti dalle società cooperative di cui al comma 1.

Art. 3

Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese cooperative

1. La Regione favorisce le iniziative per la promozione della cultura e della pratica cooperativa e le attività di animazione, informazione, sostegno, consulenza nei confronti delle imprese cooperative, nonché le attività volte a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione; a tali fini accredita l'attività di appositi Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese Cooperative, di seguito denominati CAIC.
2. Ai fini dell'accreditamento regionale i CAIC, costituiti sotto forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) disponibilità di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale;
 - b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni.

Art. 4

Consulta regionale della cooperazione

1. La Consulta regionale della cooperazione, di seguito denominata Consulta, è presieduta dall'Assessore regionale competente.
2. Nella Consulta sono rappresentate le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative in Toscana, l'ANCI Toscana, l'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere), l'IRPET, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Fanno inoltre parte della Consulta due esperti in materia di cooperazione designati dal Presidente della Giunta regionale.
4. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni.
5. Ai componenti la Consulta non compete alcuna indennità di presenza o di carica.
6. La composizione e le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all' articolo 12 , di attuazione della presente legge.

Art. 5

Compiti della Consulta regionale della cooperazione

1. La Consulta esercita le seguenti funzioni:
 - a) esprime parere alla Giunta regionale sui progetti di legge e di regolamento regionale in materia di cooperazione;
 - b) propone indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalità della presente legge;
 - c) propone iniziative finalizzate allo sviluppo dei rapporti tra istituzioni e sistema cooperativo;
 - d) esprime parere su progetti regionali per attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della cooperazione;
 - e) esprime parere in ordine al rilascio dell'accreditamento regionale ai CAIC;
 - f) esprime parere sul piano di lavoro dell'Osservatorio regionale toscano della cooperazione di cui all' articolo 7 e le relative modalità di funzionamento dell'Osservatorio;
 - g) propone iniziative finalizzate al sostegno dell'attività degli enti bilaterali;
 - h) formula proposte in ordine alla conferenza regionale della cooperazione di cui all' articolo 6 ;
 - i) formula proposte in ordine al miglioramento qualitativo dei servizi anche rispetto alla determinazione e al controllo degli standard di qualità e alle procedure relative all'affidamento;
 - j) propone azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;
 - k) propone azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e dei giovani e per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale. (4)

Art. 6

Conferenza regionale della cooperazione

1. La Giunta regionale organizza con cadenza almeno triennale la conferenza regionale della cooperazione, finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative

nell'economia e nel territorio regionale e il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione ed i soggetti istituzionali.

Art. 7

Osservatorio regionale toscano sulla cooperazione (2)

Abrogato.

Art. 8

Attività dell'Osservatorio (2)

Abrogato.

Art. 9

Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione (5)

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, del piano regionale di sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese), del piano di indirizzo generale integrato di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale ed occupazione) e del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), attua forme di intervento finalizzate:
- a) alla qualificazione, valorizzazione e promozione delle imprese cooperative;
 - b) allo sviluppo degli investimenti, all'integrazione e alla patrimonializzazione delle imprese cooperative, mediante forme di agevolazione per l'accesso al credito, mediante il sostegno, nelle forme previste dalla legge, delle attività di garanzia svolte dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI) nei confronti delle imprese cooperative, nonché mediante eventuali interventi finanziari di sostegno alla capitalizzazione attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi al capitale di rischio, di azioni di sovvenzione, fondi chiusi e partecipazioni;
 - c) al trasferimento di conoscenze e competenze ai fini dell'innovazione e della ricerca e all'attuazione di programmi e progetti volti al miglioramento dei processi di lavoro, sia a livello di strategia aziendale, sia a livello di ambiente, di tempi e di socialità interna, anche attraverso i CAIC di cui all'articolo 3;
 - d) all'attivazione di iniziative per la realizzazione di politiche attive dell'orientamento, della formazione professionale e del lavoro, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e della diffusione della cultura cooperativa;
 - e) allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione nell'ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;
 - f) allo svolgimento di azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e dei giovani, per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale;
 - g) al sostegno di iniziative imprenditoriali in forma cooperativa intraprese da ex lavoratori di aziende in crisi;
 - h) al sostegno di iniziative di edilizia sociale, anche in forma cooperativa, comprese quelle finalizzate al recupero di aree già destinate ad edilizia residenziale;
 - i) al sostegno di iniziative volte al miglioramento della competitività e dell'efficienza aziendale delle imprese cooperative, quali fusioni ed aggregazioni, strumenti di integrazione, con particolare riferimento a consorzi, gruppi cooperativi paritetici e contratti di rete;
 - j) alla promozione di imprese cooperative fra medici di medicina generale, di medicina specialistica, operatori sanitari, laboratori di analisi, con particolare riferimento a quelle promosse dai giovani e dalle donne;
 - k) alle attività di promozione delle cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis, commi 1 e 2. (9)

Art. 10

Consorzi fidi (6)

Abrogato.

Art. 11

Cooperazione sociale (7)

1. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione sociale nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia socio-sanitaria.
2. Le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali concorrono ai processi di programmazione

regionale e locale. Le cooperative sociali concorrono alla progettazione e all'erogazione dei servizi con le modalità e nei limiti della normativa regionale vigente in materia socio-sanitaria.

3. Nell'ambito della propria programmazione e in base alle risorse disponibili, la Regione e gli enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale, anche attraverso le politiche formative e occupazionali, interventi di natura fiscale, azioni per l'accesso al credito agevolato, nonché misure di promozione, comunicazione e approfondimento conoscitivo del settore.

Art. 11 bis

Cooperazione di comunità (8)

1. La Regione, al fine di valorizzare le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali delle comunità locali presenti in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, oppure in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale, riconosce e promuove le cooperative di comunità.
2. La Regione riconosce e promuove altresì le cooperative di comunità costituite in particolari contesti, diversi da quelli del comma 1, quali aree metropolitane o periferie urbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato che si traduca in rarefazione dei servizi e presenza di marginalità sociali.
3. Per cooperative di comunità si intendono le società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, con l'obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività culturali, di attività socio economiche eco-sostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di offerta di lavoro. Le cooperative di comunità perseguono l'interesse generale della comunità in cui operano e promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi.
4. La compagine sociale delle cooperative di comunità è composta da:
 - a) persone fisiche e giuridiche che appartengono alla comunità interessata ovvero la sovvenzionano od operano con essa;
 - b) le organizzazioni del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che hanno sede legale nella comunità interessata e dichiarano espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.
5. La Regione e i suoi enti dipendenti concedono l'utilizzo di aree e di beni immobili inutilizzati, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana") e del relativo regolamento di attuazione 23 novembre 2005, n. 61/R, in favore di cooperative di comunità, per il recupero e riuso, con finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, sulla base di una proposta per l'utilizzo di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative.
6. Gli enti locali, nel rispetto dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, possono applicare le disposizioni del presente articolo e possono procedere all'affidamento di aree e beni immobili inutilizzati in favore di cooperative di comunità per le finalità di cui al comma 5, sulla base di una proposta per l'utilizzo di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative.

Art. 12

Regolamento regionale (1)

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:
 - a) i requisiti, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento da parte dei CAIC, nonché la relativa documentazione;
 - b) le tipologie e la quantità dei servizi erogabili;
 - c) le modalità di controllo sulla documentazione prodotta;
 - d) le verifiche sulle attività prestate ai fini del mantenimento dell'accreditamento;
 - e) la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta regionale della cooperazione.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall' articolo 9 , comma 1, lettere a), b), c), f) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano regionale di sviluppo economico stanziato nel bilancio di previsione 2006.

2. Agli oneri derivanti dall' articolo 9 , comma 1, lettera d) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano di indirizzo generale integrato di cui alla l.r. 32/2002 , stanziato nel bilancio di previsione 2006.
3. Agli oneri derivanti dall' articolo 9 , comma 1, lettera e) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano integrato sociale regionale di cui alla l.r. 41/2005 , stanziato nel bilancio di previsione 2006.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
- 4 bis. Nel biennio 2020 - 2021 la Regione sostiene le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis attraverso la concessione di contributi, da erogare mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, e per i quali è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.190.000,00, *(12)* cui si fa fronte:
- a) per euro 769.750,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;
- b) per euro 120.250,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;
- c) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2021
- c bis) per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", di cui euro 210.967,00.00 a valere sul Titolo 2 "Spese in conto capitale" ed euro 89.033,00 a valere sul Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021. *(13) (11)*
- 4 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 4 bis, sono apportate al bilancio di previsione vigente 2019-2021, annualità 2020, le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2020

- In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 640.000,00;
- In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;
- In aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 640.000,00;
- In aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 100.000,00. *(10)*

Art. 14 Abrogazioni

1. La legge regionale 24 agosto 1977, n. 59 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) è abrogata.

Note

1. Regolamento regionale 28 marzo 2007, n. 16/R.
2. Articolo abrogato con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 27.
3. Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24, art. 1.
4. Lettera così sostituita con l.r. 8 maggio 2014, n. 24, art. 2.
5. Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24, art. 3.
6. Articolo abrogato con l.r. 8 maggio 2014, n. 24, art. 4.
7. Articolo così sostituito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24, art. 5.
8. Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24, art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 2.
9. Lettera così sostituita con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 1.
10. Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3, e poi così sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2.
11. Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3, poi sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 e infine così sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 art. 4.
12. Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 5.
13. Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 5.

Lavoro e interventi per l'occupazione

l.r. 73/2005

6



Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 36

Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21

(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36

Art. 1

(Principi, finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall'articolo 45 della Costituzione e dall'articolo 3 dello Statuto d'autonomia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, riconosce il particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo, nella promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla gestione dei servizi sociali, alla fornitura di servizi pubblici e alla tutela e valorizzazione di beni comuni, nonché nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo V della Costituzione e nel quadro delle funzioni previste dalla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), promuove e sostiene lo sviluppo e il potenziamento della cooperazione, anche prevedendo nuovi modelli organizzativi per la gestione di servizi pubblici, esercita funzioni di indirizzo e di programmazione, assicura l'esercizio unitario delle funzioni amministrative, promuove la massima integrazione fra le diverse espressioni del mondo della cooperazione, nonché l'azione di sistema delle banche di credito cooperativo.
3. La Regione, in particolare:
 - a) riconosce l'importanza e l'attualità del ruolo ricoperto dal mondo cooperativo, in particolare come strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio sociale in genere;
 - b) incentiva e sostiene l'innovazione tecnologica e l'adeguamento degli standard della qualità, relativi ai beni e servizi offerti dalle imprese cooperative, anche per soddisfare bisogni emergenti della società e dei processi organizzativi delle imprese cooperative;
 - c) sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale, ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa.
4. La Giunta regionale determina le modalità di intervento per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, individuando anche le misure necessarie a prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione e a incrementare la trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2

(Ruolo delle associazioni di cooperative)

1. La Regione riconosce il ruolo di promozione e assistenza delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute.
2. La Regione valorizza, tra le altre, le seguenti attività:
 - a) attuazione di progetti a carattere sperimentale;
 - b) attuazione di progetti che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi, compresi i programmi integrati di sviluppo locale e i contratti di recupero produttivo di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
 - c) consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali, nonché della cultura cooperativa;
 - d) realizzazione di ricerche e di analisi di settore;
 - e) consolidamento e sviluppo dei servizi creditizi offerti dal sistema della cooperazione;
 - f) interventi a salvaguardia dell'occupazione, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi della legge regionale 26 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia);
 - g) assistenza allo startup di imprese cooperative attraverso la costituzione di incubatori di imprese cooperative;
 - h) accordi di partenariato, anche di livello sovranazionale, relativi a specifici progetti di sviluppo e promozione del settore cooperativo;
 - i) assistenza alle cooperative in crisi.
3. Ai sensi del comma 2, lettera g), gli incubatori di imprese cooperative sono costituiti dalle organizzazioni regionali delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente riconosciute, che accelerano e rendono sistematico il processo di creazione di nuove imprese cooperative fornendo loro una vasta gamma di servizi di supporto integrati, che includono gli spazi fisici dell'incubatore, i servizi di supporto allo sviluppo del business e le opportunità di integrazione e networking, le iniziative per la promozione della cultura e della pratica cooperativa e le attività di animazione, informazione, sostegno e consulenza nei confronti delle imprese cooperative.

Art. 3

(Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione)

1. È istituita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione (di seguito denominata Consulta), presieduta dall'assessore competente o suo delegato, al fine di favorire la partecipazione del sistema cooperativo lombardo alla programmazione del comparto.
2. La Giunta regionale stabilisce composizione, durata e modalità di funzionamento della Consulta, assicurando la presenza di tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale tra i componenti della commissione consiliare competente, nonché dei rappresentanti delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di un rappresentante di ANCI Lombardia e dei rappresentanti degli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza delle cooperative giuridicamente riconosciute, aventi una presenza significativa in Lombardia e che presentino istanza di partecipazione.
3. La Consulta esprime parere preventivo sui progetti di legge, sulle proposte di regolamento e sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale in materia di cooperazione.
4. La Consulta, anche ai fini della vigilanza, del controllo e della programmazione da parte degli enti a ciò preposti dalla normativa vigente, promuove il costante monitoraggio della realtà cooperativa e assicura la raccolta, l'aggiornamento dei dati, le conseguenti elaborazioni statistiche, nonché lo studio delle problematiche relative alla cooperazione lombarda. A tal fine, possono essere svolte indagini e studi di carattere settoriale o locale su proposta di istituzioni e realtà associative.
5. La Consulta promuove iniziative finalizzate al costante monitoraggio delle procedure e delle modalità di affidamento alle cooperative di incarichi per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, al fine di favorire il

ricorso a gare d'appalto aggiudicate secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in luogo del metodo del massimo ribasso, per far prevalere gli elementi qualitativi nella valutazione dell'offerta.

6. La Giunta regionale stipula convenzioni con le CCIAA e con gli organismi regionali delle associazioni di cui all'articolo 4, per regolare l'utilizzo delle rispettive banche dati. Nell'ambito delle funzioni delegate o comunque attribuite alle autonomie locali e funzionali, il compito della raccolta, organizzazione e trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio è affidato, sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ai soggetti competenti per le diverse funzioni.

7. La Consulta propone alla Giunta regionale l'organizzazione di una conferenza regionale sulla cooperazione, da tenersi con cadenza almeno triennale, finalizzata al confronto delle politiche di sostegno alla crescita delle imprese cooperative e allo sviluppo dei rapporti fra il mondo della cooperazione e le istituzioni lombarde.

Art. 4

(Albo regionale delle cooperative sociali)

1. È istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi, la cui articolazione e disciplina è disposta dall'articolo 27 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso).

Art. 5

(Concessione di beni e servizi pubblici)

1. I beni immobili della Regione e degli enti del sistema regionale (SIREG) di cui al comma 2 possono essere oggetto di comodato, di concessione o locazione a canone agevolato, in favore di cooperative sociali per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti, in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato).

2. Possono essere oggetto degli affidamenti di cui al comma 1 gli immobili della Regione, del SIREG e degli enti locali, destinati ad uso diverso da quello abitativo e:

- a) non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui alla normativa nazionale e regionale;
- b) non inseriti in elenchi di beni dismissibili, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

3. Nel caso la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sia affidata a terzi, gli enti locali scelgono il contraente attraverso procedure competitive riservate a cooperative sociali e cooperative di comunità di cui all'articolo 11. La Regione riconosce le attività di interesse pubblico svolte dalle cooperative sociali destinatarie di beni immobili ricevuti in concessione da enti locali.

4. La Regione riconosce il contributo che la cooperazione offre alla realizzazione di programmi di housing sociale diretti alla realizzazione o gestione di un insieme di alloggi e servizi, all'esecuzione di azioni e strumenti, tutti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l'assenza di un'offerta adeguata. A tal fine, la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per la scelta delle cooperative cui affidare la realizzazione di tali programmi.

Art. 6***(Misure per la trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici concedenti)***

1. Al fine di incrementare la trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici concedenti e di prevenire situazioni di conflitto di interessi, le società cooperative che concorrono all'affidamento di lavori, servizi, forniture e beni della Regione e dei suoi enti strumentali presentano apposita dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa a:

- a) erogazione di contributi o erogazioni liberali in denaro o altra utilità a partiti politici iscritti nella prima sezione del Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- b) erogazione di contributi o erogazioni liberali in denaro o altra utilità a fondazioni e associazioni, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al dieci per cento dei propri proventi di esercizio;
- c) presenza nei consigli di amministrazione di parenti o affini di rappresentanti legali e dirigenti responsabili delle procedure di affidamento della stazione appaltante;
- d) conclusione con esito positivo dell'ultima revisione ricevuta.

2. Con delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti i criteri e le modalità per dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con eventuali parti correlate, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

Art. 7***(Persone e lavoratori svantaggiati e soggetti deboli)***

1. La Regione sostiene le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle persone svantaggiate relativamente all'inserimento lavorativo, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché in favore dei soggetti deboli.

2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti deboli i lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che versano nelle situazioni di fragilità sociale di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), oltre alle categorie svantaggiate indicate nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti) che integra quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della l. 381/1991.

3. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale inserisce all'interno della programmazione specifiche misure per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al presente articolo.

4. La Consulta e l'Osservatorio regionale per il mercato del lavoro effettuano annualmente il monitoraggio delle azioni di politiche attive nei confronti dei lavoratori svantaggiati.

Art. 8***(Inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)***

1. Le imprese, in adempimento degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), possono affidare servizi e attività a cooperative sociali iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 4, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel rispetto della normativa statale di riferimento.

Art. 9***(Riserva affidamenti a cooperative sociali di inserimento lavorativo)***

1. La Regione, al fine di favorire l'adempimento degli obblighi previsti dalla l. 68/1999, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, promuove l'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati come previsto dalla l. 381/1991 e dei soggetti deboli previsti dal regolamento UE n. 651/2014.

(1)

2. La Regione, il SIREG e le aziende sanitarie e ospedaliere destinano alla spesa per i contratti di cui al comma 1, una percentuale di almeno il cinque per cento dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi di forniture di beni e servizi, compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto, a società cooperative che inseriscono persone svantaggiate nel mercato del lavoro ai sensi del regolamento UE n. 651/2014 e della l. 381/1991.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta idonei provvedimenti affinché l'entità degli affidamenti a cooperative che inseriscono persone svantaggiate, come disposto dal comma 2, sia inserita tra i criteri di valutazione o di rating utili a giudicare in termini qualitativi le prestazioni erogate dagli enti o dalle società accreditate da Regione Lombardia, compatibilmente con la natura e l'oggetto del servizio richiesto al concessionario.

4. La Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per la scelta delle cooperative sociali cui affidare i contratti di cui al presente articolo.

5. La Regione inserisce tra gli obiettivi strategici dei dirigenti responsabili dei centri di costo dei soggetti di cui al comma 2, quello di destinare almeno il cinque per cento dell'importo complessivo di spesa per l'acquisto di beni o servizi a favore delle cooperative sociali con affidamenti secondo le procedure definite dalla Centrale acquisti regionale (ARCA).

6. Gli enti locali in caso di esternalizzazione dei servizi possono riservare una quota pari almeno al cinque per cento di servizi da affidare a cooperative sociali di inserimento lavorativo, secondo le modalità previste dalla legge. **(2)**

Art. 10***(Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali)***

1. Le azioni regionali per la qualità dei servizi sociali sono disciplinate dall'articolo 29 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso).

Art. 11***(Cooperative di comunità e di autogestione)***

1. Ai fini della presente legge, si intendono Cooperative di comunità le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile e iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, che promuovono la partecipazione dei cittadini all'erogazione di servizi pubblici, anche locali, e di pubblica utilità, nonché alla valorizzazione e gestione di beni comuni quali, a titolo esemplificativo, la salute, la cultura, il paesaggio, l'educazione, nonché all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale.
2. Le Cooperative di comunità, in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, sono costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, sociali o miste, e i soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.
3. **(3)**
4. Ai fini della presente legge, si intendono Cooperative di autogestione le cooperative la cui attività riguardi la progettazione e la gestione di servizi e di attività sociali in ambito edilizio residenziale sociale (housing sociale). Le cooperative di autogestione prevedono la redazione di progetti e servizi in regime convenzionato, nel rispetto delle vigenti normative, con i soggetti proprietari pubblici di immobili fuori edilizia residenziale pubblica e privati per il cui svolgimento sono coinvolti locatari in regime convenzionato, anche al fine di agevolare l'inserimento lavorativo, ridurre la morosità incolpevole e favorire l'integrazione sociale. Le Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) possono stipulare convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività lavorative da parte di locatari morosi, compatibilmente con le misure regionali in atto per il contenimento della morosità incolpevole, eventualmente anche operando forme di compensazione dei canoni arretrati con modalità da definirsi dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
5. Le ALER e gli altri soggetti gestori di edilizia sociale relazionano periodicamente alla Consulta di cui alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e ai soggetti aderenti ai contratti di quartiere, ove presenti, circa le attività svolte dalle cooperative di autogestione relativamente al contrasto del fenomeno della morosità incolpevole.

Art. 12***(Circoli cooperativi)***

1. Si definiscono Circoli cooperativi le società cooperative il cui scopo principale è la gestione di centri di aggregazione e promozione sociale, anche con attività di somministrazione di alimenti e bevande, che realizzano iniziative socio-educative, solidali, ricreative e del tempo libero.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto della disciplina di cui al Titolo II, Capo III, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).

Art. 13***(Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione)***

1. La Regione attua forme d'intervento economico attraverso:

- a) contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le spese di attivazione, in particolare per le cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per le cooperative costituite tra giovani under trentacinque o da lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
 - b) sostegno alle cooperative nate da aziende in crisi. La Regione in conformità con quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 dicembre 2014 (Istituzione di nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione) sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa;
 - c) contributi e finanziamenti alle cooperative di comunità per spese di investimento;**(4)**
 - d) riconoscimento, nell'ambito dei contributi e finanziamenti già in essere, del valore civile e sociale delle cooperative che promuovono la maggioranza di amministratrici donne nel consiglio di amministrazione e che perseguono il rispetto della conciliazione dei tempi lavoro/famiglia;
 - e) contributi agli organismi regionali delle associazioni di cui all'articolo 2 per le attività svolte direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate, in particolare per la costituzione e lo svolgimento delle attività di incubatore di imprese cooperative;
 - f) contributi e finanziamenti per progetti e programmi di particolare valore sociale realizzati dalle cooperative, secondo le priorità definite annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nonché per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/2003;
 - g) contributi e finanziamenti alle nuove aggregazioni tra imprese cooperative in forma di consorzio e al consolidamento di quelli già esistenti.
- 2.** L'intervento di cui al comma 1 è attuato mediante la concessione di:
- a) contributi a fondo perduto in proporzione all'occupazione effettivamente salvaguardata in relazione a investimenti per la riconversione aziendale, di cui al piano aziendale, e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell'attività;
 - b) contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di formazione dei lavoratori nella fase di avvio dell'attività;
 - c) prestiti a tassi agevolati a sostegno della fase di avvio e del consolidamento dell'attività;**(5)**
 - c bis) contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento.**(6)**
- 3.** La Regione attua forme di intervento finanziario mediante il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative; il fondo opera, altresì, come fondo di rotazione per le cooperative sociali.
- 4.** Le forme di intervento di cui al comma 1, lettera a), sono applicabili esclusivamente alle cooperative e ai loro consorzi, incluse le piccole società cooperative, che rientrano nella definizione di piccola e media impresa di cui alla normativa comunitaria.

Art. 14

(Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative)

- 1.** È istituito il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative allo scopo di:
 - a) garantire, co-garantire o contro-garantire il credito alle imprese cooperative;
 - b) abbattere i tassi di interesse sui finanziamenti erogati dalle aziende di credito;
 - c) agevolare i finanziamenti attraverso la disponibilità di risorse regionali con le modalità della rotazione, oltre a quelle rese disponibili dagli istituti di credito; una sezione del fondo di rotazione è destinata ad interventi di cofinanziamento a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle cooperative sociali.
- 2.** Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al sostegno dei seguenti interventi:
 - a) acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali;
 - b) attuazione di programmi di sviluppo di processo e di prodotto;

- c) innovazioni tecnologiche per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza del lavoro;
- d) consolidamento delle esposizioni finanziarie a breve termine derivanti da eventi straordinari;
- e) acquisizione di servizi per il consolidamento finanziario, il potenziamento e lo sviluppo economico e produttivo delle cooperative;
- f) attuazione di programmi e interventi per favorire l'incontro fra domanda e offerta nel mercato del lavoro, nonché l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- g) acquisizioni aziendali e riconversione di aziende in crisi da parte dei lavoratori costituiti in società cooperativa.

Art. 15

(Disciplina del fondo)

1. La gestione delle risorse del fondo di cui all'articolo 14, è affidata dalla Giunta regionale a un soggetto pubblico o privato abilitato a svolgere tale compito nel rispetto della normativa vigente.
2. Il gestore è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti terzi disponibili a concorrere con mezzi propri ai finanziamenti concessi con particolare riferimento al sistema delle banche di credito cooperativo.
3. Per quanto previsto dal comma 1 la Giunta regionale definisce:
 - a) le modalità di impiego delle risorse;
 - b) le condizioni dei finanziamenti e le modalità di erogazione;
 - c) i contenuti e le modalità di formulazione delle domande;
 - d) le procedure e i tempi per lo svolgimento dell'istruttoria;
 - e) la quota di partecipazione alla costituzione del fondo;
 - f) il tasso convenzionato conseguente alla eventuale garanzia;
 - g) le modalità di rendicontazione dell'attività e della situazione finanziaria;
 - h) le modalità di controllo e i compensi spettanti al gestore;
 - i) i rapporti tra il gestore e i soggetti convenzionati per gli interventi a valere sul fondo.
4. Per la gestione automatizzata e funzionale del fondo, nonché dell'anagrafe e dell'Albo di cui all'articolo 4, la Giunta regionale può disporre, sentita la Consulta, l'utilizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo stesso per l'adeguamento o la realizzazione di nuove procedure informatiche e telematiche, nonché per il relativo aggiornamento della dotazione tecnologica.

Art. 16

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la diffusione e lo sviluppo del sistema cooperativo in Lombardia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale e alla Consulta una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti dalla presente legge, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di partecipazione alle misure offerte e il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
3. A partire dal secondo anno, la relazione di cui al comma 2 include i risultati progressivamente ottenuti dagli interventi attuati, anche considerando le variazioni osservate:
 - a) nella diffusione delle società cooperative, distinguendo tra le tipologie previste dalla presente legge, per ambito territoriale, economico e sociale di attività, per cooperative di nuova costituzione e nate per iniziativa di giovani, di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, di lavoratori che rilevano aziende in crisi;

- b) nella tipologia dei servizi pubblici o di pubblico interesse gestiti dal settore cooperativo in forza della presente legge;
 - c) nell'andamento occupazionale prodotto dalle cooperative beneficiarie dagli interventi regionali, con particolare riguardo alle persone svantaggiate, ai lavoratori svantaggiati, ai soggetti in situazione di fragilità.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

Art. 17

(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
- a) la legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia)(7);
 - b) l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005)(8);
 - c) l'articolo 42, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso)(9);
 - d) l'articolo 11, della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale)(10).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi di cui al comma 1, comprese le modifiche apportate ad altre leggi. Restano pertanto confermate, in particolare, le variazioni testuali apportate alla legislazione vigente dalle leggi di cui al comma 1, ove non superate da integrazioni e modificazioni disposte da leggi intervenute successivamente.

Art. 18

(Norma finanziaria)

1. Alle spese di natura corrente per le misure di sostegno previste dalla presente legge, quantificate in euro 100.000,00 per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione di pari importo della disponibilità rispettivamente di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 03 'Altri Fondi' - Titolo I 'Spese correnti' e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 01 'Fondo di riserva' Titolo I 'Spese correnti' e corrispondente aumento della missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo I 'spese correnti' del bilancio di previsione 2015-2017.
2. Alle spese in conto capitale derivanti dalla applicazione della presente legge, quantificate in euro 500.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con riduzione di pari importo della disponibilità rispettivamente di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 03 'Altri Fondi' - Titolo II 'Spese in conto capitale' e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 01 'Fondo di riserva' - Titolo I 'Spese correnti' e corrispondente aumento della missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo II 'Spese in conto capitale' del bilancio di previsione 2015-2017.
3. A decorrere dal 2016 le spese di cui alla presente legge trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

NOTE:

1. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 5 agosto 2016, n. 19.
2. Il comma è stato modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
3. Il comma è stato abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. b) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
4. La lettera è stata sostituita dall'art. 28, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
5. La lettera è stata modificata dall'art. 28, comma 1, lett. d) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
6. La lettera è stata aggiunta dall'art. 28, comma 1, lett. e) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
7. Si rinvia alla l.r. 18 novembre 2003, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
8. Si rinvia alla l.r. 8 febbraio 2005, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
9. Si rinvia alla l.r. 14 febbraio 2008, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
10. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2014, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12**NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381"**

Bollettino Ufficiale n. 214 del 17 luglio 2014

INDICE

TITOLO I - Finalità della legge e istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali

- Art. 1* - Finalità
- Art. 2* - Cooperative sociali
- Art. 3* - Persone svantaggiate e persone in condizione di fragilità
- Art. 4* - Albo regionale delle cooperative sociali

TITOLO II - Raccordo con l'attività dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo dell'occupazione

- Art. 5* - Raccordo con le attività socio-sanitarie ed educative
- Art. 6* - Raccordo con le politiche attive del lavoro
- Art. 7* - Raccordo con le attività di formazione professionale
- Art. 8* - Educazione degli adulti

TITOLO III - Affidamenti alle cooperative sociali e clausole sociali

- Art. 9* - Ambito di applicazione e principi comuni
- Art. 10* - Affidamento dei servizi sociali, sanitari, educativi e di formazione professionale ed educazione permanente alle cooperative di tipo A
- Art. 11* - Affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per finalità di inserimento lavorativo alle cooperative di tipo B
- Art. 12* - Modalità di scelta del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria a favore delle cooperative di tipo B
- Art. 13* - Clausole sociali per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria a favore delle cooperative di tipo B
- Art. 14* - Verifica dell'esecuzione dell'affidamento

TITOLO IV - Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale

- Art. 15* - Fondo rischi consortile
- Art. 16* - Sostegno all'inserimento dei lavoratori svantaggiati e disabili nel mercato del lavoro
- Art. 17* - Affidamento di beni immobili o strumentali e sostegno ad interventi edilizi e di risparmio energetico
- Art. 18* - Contratti
- Art. 19* - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004

TITOLO V - Commissione consultiva sulla cooperazione sociale

- Art. 20* - Istituzione e finalità della Commissione consultiva sulla cooperazione sociale
- Art. 21* - Modalità di funzionamento e compiti
- Art. 22* - Composizione
- Art. 23* - Nomina e durata

TITOLO VI - Disposizioni finali

- Art. 24* - Rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
- Art. 25* - Norma finanziaria
- Art. 26* - Clausola valutativa
- Art. 27* - Abrogazioni
- Art. 28* - Norme transitorie e finali

TITOLO I**Finalità della legge e istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali**

- Art. 1*
Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze ai sensi degli articoli 45 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e fermi restando i propri atti di programmazione, con la presente legge riconosce e sostiene il ruolo e la funzione pubblica esercitata dalle cooperative sociali che, al fine della gestione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

dei servizi alla persona e dell'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, promuovono l'autogestione e la partecipazione dei cittadini, affermandosi come imprese di carattere sociale che costruiscono coesione sociale e beni relazionali, anche in rapporto di sussidiarietà con le amministrazioni pubbliche, con cui collaborano in maniera sinergica per l'erogazione di beni e servizi.

2. La presente legge, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) detta norme:

- a) per l'istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali;
- b) per determinare, ferma restando la titolarità e la responsabilità sulla programmazione degli enti locali, le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla progettazione, gestione, realizzazione ed erogazione degli interventi nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed entro la programmazione del Piano sociale e sanitario regionale;
- c) per disciplinare i rapporti fra le attività delle cooperative sociali e quelle dei servizi pubblici aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario, educativo e sanitario, nonché con le attività di formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;
- d) per individuare criteri e modalità di affidamento e conferimento dei servizi a cui devono essere uniformati i rapporti tra istituzioni pubbliche e cooperative sociali o loro consorzi;
- e) per definire le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, lettera b), la Giunta regionale emana linee guida al fine di garantire, secondo il principio di sussidiarietà, la partecipazione delle cooperative sociali alle diverse fasi di strutturazione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona.

4. La Regione, ferma restando la titolarità pubblica della programmazione, valorizza e promuove i patti di solidarietà territoriale, come virtuoso strumento di progettazione e gestione condivisa del sistema dei servizi e delle attività a cui le cooperative sociali, gli altri soggetti dell'economia sociale e del privato no profit e gli enti pubblici contribuiscono nel rispetto delle identità, dei ruoli e delle competenze.

5. Nell'ambito dei propri atti di programmazione, la Regione individua strumenti per ottimizzare il raccordo e la collaborazione dei servizi pubblici di cui al comma 2, lettera c), con i servizi e le prestazioni erogate dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, che risultino accreditati o convenzionati ai sensi della vigente normativa.

6. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), per l'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea che prevedono un ampliamento dei soggetti rientranti nella definizione di persone svantaggiate e delle possibilità di inserimento lavorativo delle stesse, al fine di facilitare tale inserimento, individua modalità amministrative semplificate che consentano la più efficace e rapida applicazione di tali disposizioni.

Art. 2

Cooperative sociali

1. Le cooperative sociali operano, ai sensi della legge n. 381 del 1991, senza fine di lucro con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso:

- a) la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale ed educazione permanente;
- b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nei settori industriali, commerciali, di servizi ed agricoli, anche attraverso l'organizzazione delle attività sociali di cui all'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole).

2. Fra le cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 rientrano altresì quelle che svolgono anche attività di terapia occupazionale, ospitano tirocini formativi e lavoro protetto per persone svantaggiate difficilmente occupabili in attività produttive e che necessitano di una progettazione innovativa integrata finalizzata ad assicurare loro attività lavorative, anche sostenute dalla pubblica amministrazione.

3. Allo scopo di contribuire a mantenere vive e a valorizzare le comunità locali, le cooperative sociali costituite ai sensi della vigente normativa possono favorire la partecipazione di persone fisiche, giuridiche, di associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, che abbiano residenza o la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa stessa, alla costituzione di "cooperative di comunità" che, ai fini della presente legge, sono cooperative che perseguono lo sviluppo di attività economiche a favore della comunità stessa, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali e alla creazione di offerta di lavoro.

4. Possono altresì assumere la qualifica di soci delle cooperative di comunità gli enti pubblici a partire dagli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

5. Alle cooperative sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 381 del 1991, le norme relative agli specifici settori in cui le stesse cooperative operano.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 381 del 1991.

Art. 3

Persone svantaggiate e persone in condizione di fragilità

1. Sono persone svantaggiate i soggetti di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991.
2. Ai fini della presente legge sono considerate persone in condizione di fragilità coloro che vivono una fase di vulnerabilità e debolezza economica e sociale transitoria. La Regione, con successivo atto individua le categorie di soggetti caratterizzate da tale condizione di fragilità, anche in riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro ed includendovi i soggetti di cui all'articolo 2, commi 18 e 19, del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 "Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).
3. Secondo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, solo le persone svantaggiate di cui al comma 1 concorrono al raggiungimento del trenta per cento dei lavoratori necessario al mantenimento dello status di cooperativa sociale di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4. Nelle cooperative sociali ad oggetto plurimo tale percentuale è determinata esclusivamente in rapporto al numero complessivo dei lavoratori impiegati in attività di tipo B.
4. Il trenta per cento di cui al comma 3 è calcolato avendo a riferimento i lavoratori soci e non soci impiegati in attività di tipo B.

Art. 4

Albo regionale delle cooperative sociali

1. È istituito l'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 381 del 1991.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo le cooperative sociali e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.
3. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale ed educazione permanente;
 - b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, industriali, commerciali, di servizi ed agricole, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;
 - c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da soggetti giuridici costituiti quali cooperative sociali.
4. Le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art.1 della legge n. 381 del 1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo regionale alle seguenti condizioni:
 - a) l'organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate;
 - b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;
 - c) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 deve essere determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.
5. Per le cooperative aventi sede sul territorio regionale l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e delle attività di inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore.
6. Le cooperative aventi sede al di fuori del territorio regionale possono concorrere all'affidamento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e delle attività di inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), solo se soddisfano i medesimi requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo regionale.
7. L'iscrizione all'albo è inoltre condizione per:
 - a) la fruizione di benefici e l'utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa regionale a favore delle cooperative sociali;
 - b) la stipula, per i consorzi di cui al comma 3, lettera c), delle convenzioni quadro di cui all'articolo 22 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
 - c) la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 2005;
 - d) la collaborazione con la Regione e gli enti locali nella progettazione e nella realizzazione delle attività di educazione permanente degli adulti, nel rispetto della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
8. Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all'articolo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), l'iscrizione all'albo regionale soddisfa, nel rispetto della disciplina regionale dell'accreditamento, le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 117 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

9. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale e lavorativa di persone portatrici di handicap, l'iscrizione all'albo regionale è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

10. Le modalità, le procedure e le condizioni per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione dell'albo, nonché le modalità di verifica dei requisiti in possesso delle cooperative sociali di cui al comma 6, sono stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

11. La revisione dell'albo di cui al comma 10 avviene di norma con cadenza annuale al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative. Al tale fine le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, entro i termini stabiliti dall'atto di Giunta di cui al comma 10, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale d'esercizio, il bilancio sociale annuale ed una relazione che dia conto dell'attività svolta, della composizione e della variazione della base sociale e del rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori, nonché la dichiarazione degli enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti relativi ai soci lavoratori ed ai soci dipendenti.

12. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al comma 11 deve specificare la modalità di utilizzo di tali incentivi.

13. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge.

TITOLO II

Raccordo con l'attività dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo dell'occupazione

Art. 5

Raccordo con le attività socio-sanitarie ed educative

1. Nell'ambito dei propri atti di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, la Regione individua le modalità di partecipazione della cooperazione sociale al perseguimento delle finalità di sviluppo della società regionale, promuovendo il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e la cooperazione sociale.

Art. 6

Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto che concorre all'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale. In particolare possono essere previsti all'interno dei piani regionali di politica del lavoro interventi volti a:

- a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;
- b) sviluppare nuova occupazione a favore delle persone in condizioni di svantaggio personale e sociale nel mercato del lavoro, anche attraverso il supporto alle cooperative sociali che in qualità di imprese di transizione accompagnano questi soggetti verso altri contesti produttivi;
- c) definire opportunità di mercato per le cooperative sociali, con particolare riferimento a quelle di tipo B;
- d) sostenere nell'ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale;
- e) promuovere la qualificazione delle nuove professionalità impiegate nell'ambito dei servizi alla persona in base alle norme regionali vigenti in materia di standard professionali e di certificazione.

Art. 7

Raccordo con le attività di formazione professionale

1. Ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge regionale n. 12 del 2003, le cooperative sociali e i loro consorzi possono partecipare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, alla realizzazione di interventi formativi rivolti ai loro dipendenti e alle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

2. Nell'ambito della propria programmazione delle attività di formazione al lavoro e sul lavoro, la Regione consulta la Commissione consultiva sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 20, riguardo alle modalità della formazione di base e dell'aggiornamento degli operatori delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

3. La Regione può individuare nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e riconoscere esperienze e profili professionali innovativi già esistenti nei servizi alla persona ovvero funzionali a questi. A tal fine, ad integrazione delle figure presenti nel repertorio regionale delle qualifiche, possono essere delineate nuove qualifiche in base alle norme regionali vigenti in materia di standard

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

professionali e di certificazione.

4. Per la formazione dei propri operatori e dei propri amministratori, le cooperative sociali e i loro consorzi, laddove non accreditati, possono realizzare autonome attività di formazione professionale in collaborazione con gli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003.

5. La Regione riconosce ai propri dipendenti, impegnati come soci volontari nelle cooperative sociali iscritte all'albo di cui all'articolo 4, i crediti formativi derivanti dalla partecipazione alle attività formative svolte nelle cooperative, ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003.

Art. 8

Educazione degli adulti

1. Ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003, le cooperative sociali e i loro consorzi possono partecipare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, alla realizzazione di interventi di educazione degli adulti.

TITOLO III

Affidamenti alle cooperative sociali e clausole sociali

Art. 9

Ambito di applicazione e principi comuni

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alla Regione, agli enti ed alle agenzie da essa dipendenti, alle società partecipate, nonché alle Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR).

2. Gli enti locali, anche organizzati in forma associata, nelle forme previste dalla vigente normativa, possono applicare le disposizioni di cui al presente titolo nell'esercizio dell'azione amministrativa.

3. La Regione può supportare gli enti locali, nelle forme previste dall'ordinamento, ai fini dell'applicazione della presente legge, anche mediante appositi accordi o protocolli d'intesa.

4. L'affidamento e l'esecuzione dei servizi di cui al presente titolo devono comunque garantire:

a) la qualità del servizio, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della valutazione della migliore offerta, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e dall'articolo 41 della legge regionale n. 2 del 2003 in quanto applicabile;

b) il confronto, anche tecnico, finalizzato ad individuare le forme di affidamento più idonee a salvaguardare la qualità del servizio, i diritti dei lavoratori sanciti da leggi e contratti e i bisogni degli utenti;

c) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti di prossimità con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;

d) la previsione puntuale nello statuto della categoria di servizio oggetto dell'affidamento o del conferimento;

e) la solidità di bilancio dell'impresa, nonché la comprovata competenza ed esperienza imprenditoriale adeguata;

f) l'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore delle cooperative sociali sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria;

g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;

h) la qualificazione professionale degli operatori, nonché la pianificazione dei percorsi di riqualificazione e formazione permanente;

j) la valutazione comparata costi/qualità, desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati, sulla base di criteri o linee guida di congruità predisposti dalla Giunta regionale con apposito atto;

k) il pieno ed adeguato assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la regolarità contributiva;

l) il pieno ed adeguato assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 ricorrono alla programmazione dei servizi, con le modalità previste dall'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente titolo.

6. In ragione della natura dei servizi di cui al presente titolo e delle finalità della presente legge, le amministrazioni aggiudicatrici, di cui ai commi 1 e 2, laddove l'affidamento dei servizi avvenga nella forma della concessione, di cui alla disciplina vigente, di norma prevedono negli atti di gara il divieto al ricorso al subappalto e all'avvalimento.

7. Nel rispetto della vigente disciplina, statale e regionale, anche di settore, le disposizioni previste agli articoli 11, 12, 13 e 14, ai fini dell'attuazione della presente legge ed in applicazione dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, possono trovare applicazione nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi pubblici indette dagli enti ed amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10

Affidamento dei servizi sociali, sanitari, educativi e di formazione professionale ed educazione permanente alle cooperative di tipo A

1. Per le cooperative di tipo A che gestiscono servizi che risultino autorizzati o accreditati ai sensi della vigente

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

normativa:

- a) l'affidamento dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) avviene secondo le modalità previste agli articoli 38 e 41 della legge regionale n. 2 del 2003 e dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997", nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile;
 - b) l'affidamento dei servizi educativi e socio-educativi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), avviene secondo le modalità previste all'articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile.
 - c) l'affidamento dei servizi di formazione professionale ed educazione permanente di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), avviene secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 12 del 2003, nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile.
2. Nell'ambito delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica dei servizi di cui al comma 1, è facoltà della stazione appaltante inserire negli atti di gara idonea clausola sociale per l'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

Art. 11

Affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per finalità di inserimento lavorativo alle cooperative di tipo B

1. Gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 9, comma 1, destinano, in ragione della natura, oggetto ed equilibrio tecnico-economico dell'approvvigionamento, alla spesa per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, calcolata al netto dell'IVA, ove dovuta, una percentuale di almeno il 5% dell'importo complessivo dell'approvvigionamento di servizi, purché tali contratti siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.
2. In attuazione della presente legge, alle procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo partecipano le cooperative sociali di inserimento lavorativo ed i consorzi, iscritti nell'apposito albo regionale, ai sensi dell'articolo 4.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento delle seguenti finalità e considerare i seguenti elementi:
 - a) numero delle persone svantaggiate assunte;
 - b) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
 - c) ruolo e profilo professionale di riferimento;
 - d) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
 - e) numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;
 - f) rendicontazione sociale e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di inserimento lavorativo;
 - g) semplificazione degli oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 180 del 2011.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle procedure indette dagli enti di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 12

Modalità di scelta del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria a favore delle cooperative di tipo B

1. Le modalità di selezione del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria devono, tra l'altro, tener conto della qualificazione e dell'esperienza nel settore specifico di attività oggetto dell'affidamento.
2. I consorzi saranno comunque vincolati a dichiarare, in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, le cooperative di tipo B affidatarie del servizio.
3. L'affidamento dei servizi avviene ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 381 del 1991, garantendo un adeguato confronto concorrenziale tra gli operatori, ai sensi della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e nel rispetto dei principi generali della trasparenza dell'azione amministrativa. È fatto salvo l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, nelle ipotesi normativamente previste.
4. Al fine di invitare i soggetti interessati all'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, le singole amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere, alternativamente, all'istituzione di apposito elenco speciale aperto, articolato per settore merceologico, al quale le cooperative sociali ed i consorzi di inserimento lavorativo di cui alla presente legge possono iscriversi, oppure alla pubblicazione, nei modi di legge, di un avviso pubblico per eventuali manifestazioni di interesse all'affidamento dei servizi in oggetto.
5. Le singole amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità di funzionamento dell'elenco speciale e della procedura di manifestazione di interesse di cui al comma 4.
6. Le offerte, in ragione delle finalità della presente legge, dovranno garantire il rispetto di quanto previsto agli articoli 9, comma 4, e 11, comma 3.
7. Nelle commissioni per la valutazione delle offerte partecipa almeno un esperto in inserimenti socio-lavorativi, appartenente alla stessa amministrazione aggiudicatrice o, in caso di carenza nell'organico anche temporanea, appartenente ad altro ente o amministrazione, che sia comunque in possesso di requisiti idonei in relazione all'oggetto dell'affidamento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

*Art. 13**Clausole sociali per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria a favore delle cooperative di tipo B*

1. Nei bandi di gara e nei capitolati d'onere degli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 69 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. Il progetto di inserimento lavorativo previsto dalla clausola sociale può essere valutato ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nel perseguimento delle finalità di cui al presente Titolo e nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Nelle commissioni per la valutazione delle offerte partecipa almeno un esperto in inserimenti socio-lavorativi, appartenente alla stessa amministrazione aggiudicatrice o, in caso di carenza nell'organico, anche temporanea, avvalendosi di personale appartenente ad altro ente o amministrazione, che sia comunque in possesso di requisiti idonei in relazione all'oggetto dell'affidamento.

*Art. 14**Verifica dell'esecuzione dell'affidamento*

1. L'ufficio committente, nell'ambito delle proprie prerogative di monitoraggio e controllo del contratto, stabilite dalla vigente disciplina statale, verifica, tra l'altro, l'adempimento degli obblighi relativi agli inserimenti lavorativi, anche a seguito di comprovata, circostanziata e specifica segnalazione della Commissione consultiva sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 20.
2. Le modalità di verifica della corretta attuazione delle clausole sociali in sede di esecuzione del contratto e le sanzioni legate alla mancata attuazione delle stesse, fino alla risoluzione del contratto in caso di violazione dell'obbligo di inserimento di persone svantaggiate dichiarato in sede di offerta, sono stabilite nel capitolato stesso.

TITOLO IV**Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale***Art. 15**Fondo rischi consortile*

1. La Regione eroga contributi al Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) al fine di costituire e integrare un fondo rischi consortile per le cooperative sociali iscritte ed i loro consorzi.
2. Il fondo rischi è destinato ad interventi per:
 - a) l'abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;
 - b) agevolare l'accesso al credito a breve, medio e lungo termine;
 - c) prestare garanzie su depositi cauzionali e fidejussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento di servizi;
 - d) l'attivazione di strumenti di finanza sociale, cioè destinati alla partecipazione diretta o indiretta del Consorzio fidi al capitale di rischio delle cooperative sociali o dei loro consorzi, a condizione che tali strumenti siano comunque connessi all'attivazione di nuovi servizi;
 - e) favorire e valorizzare processi di aggregazione, fusione e incorporazione tra cooperative sociali.
3. La Giunta regionale con propria delibera determina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli e le priorità di destinazione.
4. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile sono destinati all'incremento del fondo stesso e possono essere utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso.

*Art. 16**Sostegno all'inserimento dei lavoratori svantaggiati e disabili nel mercato del lavoro*

1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio. A tal fine la Regione può concedere ai datori di lavoro che assumano dette persone con contratto di lavoro di apprendistato o a tempo indeterminato un contributo fino al trenta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore a due anni.
2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi dalla condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore del datore di lavoro che assumi tali soggetti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato con contributi fino al settanta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore a due anni. Nel caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

3. La Giunta regionale determina entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso e di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, nonché gli opportuni strumenti di verifica e controllo. Il provvedimento è pubblicato sul BURERT.

Art. 17

Affidamento di beni immobili o strumentali e sostegno ad interventi edilizi e di risparmio energetico

1. Le attività di edificazione, ristrutturazione o adeguamento di immobili effettuate dalle cooperative sociali o da loro consorzi sono caratterizzate dalla prevalenza dello scopo mutualistico qualora esclusivamente finalizzate alla gestione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) di cui sono titolari o concessionari le medesime cooperative o loro consorzi.

2. La Regione, nel rispetto delle direttive europee, della normativa nazionale e della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), incentiva la realizzazione da parte delle cooperative sociali di interventi di risparmio energetico, di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, di interventi per il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e sicurezza di edifici e impianti, qualora tali impianti siano di servizio a strutture esclusivamente finalizzate alla gestione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e che mantengano la destinazione d'uso vincolata ai medesimi servizi e attività per il tempo previsto dallo stesso atto di concessione dei contributi.

3. Alle cooperative sociali potranno essere affidati beni immobili o strumentali pubblici in concessione gratuita o onerosa per la realizzazione di progetti volti al perseguimento del loro scopo sociale, alla creazione di nuova occupazione nel settore della green economy, alla fornitura di servizi di informazione volti a diffondere la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità e a facilitare il miglioramento dell'efficienza energetica, alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare innovazione tecnologica, efficienza, uso razionale delle risorse e tutela dell'ambiente.

4. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto da pubblicarsi sul BURERT, detta linee guida per consentire alle pubbliche amministrazioni di procedere agli affidamenti di cui al comma 3, ovvero per regolamentare la partecipazione delle cooperative sociali all'acquisizione dei cespiti pubblici dismessi.

Art. 18

Contratti

1. Nell'affidamento di fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali si applica la vigente contrattazione collettiva del settore delle cooperative sociali sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

2. Per il pagamento dei corrispettivi dovuti alle cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi, le amministrazioni pubbliche appaltanti devono fissare il calendario massimo dei pagamenti secondo la normativa vigente.

3. In caso di ritardi nei pagamenti, gli enti pubblici si impegnano a versare alle cooperative sociali gli interessi di legge ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

Art. 19

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004

1. All'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), dopo il comma 8 ter è aggiunto il seguente comma:

"8 quater. L'agenzia può altresì prestare i propri servizi, in ragione dell'interesse generale che perseguono, in favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi, istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e iscritti nell'apposita sezione dell'albo regionale, ai sensi della vigente normativa regionale, nonché delle reti di imprese costituite da cooperative sociali e loro consorzi, secondo la legislazione vigente in materia, nel limite dei servizi gestiti in regime di accreditamento regionale o comunque convenzionati con gli enti pubblici."

TITOLO V

Commissione consultiva sulla cooperazione sociale

Art. 20

Istituzione e finalità della Commissione consultiva sulla cooperazione sociale

1. È istituita, senza oneri sul bilancio regionale, la Commissione consultiva sulla cooperazione sociale, con la finalità di collaborare con la Giunta regionale in materia sociale, sanitaria, educativa, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, favorendo il raccordo tra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in tali ambiti.

Art. 21

Modalità di funzionamento e compiti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

1. La Commissione esprime pareri e formula proposte con particolare riguardo:
 - a) a provvedimenti programmatici relativi alle politiche e ai settori di interesse della cooperazione sociale;
 - b) all'individuazione di specifici strumenti e modalità organizzative adatti al raggiungimento degli obiettivi programmati;
 - c) a provvedimenti relativi alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali;
 - d) alla definizione di provvedimenti concernenti criteri e proposte per la concessione di contributi alle cooperative sociali previsti dalla normativa regionale vigente;
 - e) al monitoraggio sul rapporto tra pubblico e privato sociale e sulle attività della cooperazione sociale nel territorio regionale.
2. Nell'atto di nomina di cui all'articolo 23, la Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore, individua, nell'ambito dei compiti affidati alla Commissione, gli obiettivi prioritari verso cui orientare i lavori della stessa per la durata del mandato.
3. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti.
4. La Commissione riferisce periodicamente sui propri lavori alla Conferenza regionale del Terzo settore.
5. La Commissione, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, può avvalersi del supporto dei servizi della direzione generale sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna.

*Art. 22
Composizione*

1. La Commissione è composta dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative sociali più rappresentative a livello regionale, da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, da un rappresentante designato dall'ANCI e da esperti in possesso di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale.
2. In ordine agli argomenti di volta trattati possono altresì essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione assessori regionali, o loro delegati, le presidenze delle Commissioni assembleari competenti per materia, nonché rappresentanti delle autonomie locali o di altri organismi che possano essere coinvolti in merito a problematiche inerenti la cooperazione sociale.

*Art. 23
Nomina e durata*

1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di politiche sociali.
2. La Commissione resta in carica per il periodo coincidente con il mandato della Giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

**TITOLO VI
Disposizioni finali**

*Art. 24
Rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato*

1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di stato.

*Art. 25
Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, previsti per le leggi di settore coinvolte. In riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 16, per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, di cui all'unità previsionale di base 1.5.2.2.20120 - Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo sociale.
2. La Giunta è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014 che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

*Art. 26
Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere la cooperazione sociale. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- a) evoluzione, diffusione e caratteristiche delle cooperative sociali operanti sul territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale;
 - b) quali azioni di raccordo con le attività dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo dell'occupazione sono state realizzate e come hanno contribuito a incrementare l'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;
 - c) come le modifiche introdotte in materia di affidamento e le clausole sociali hanno contribuito a sostenere l'attività delle cooperative sociali, evidenziando eventuali criticità riscontrate;
 - d) risultati raggiunti e risorse stanziare per gli interventi di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale previsti dal titolo IV.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 27

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381).
2. Sono abrogati la lettera j) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) ed il capo IV del titolo III del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2 (Regolamento di semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4).

Art. 28

Norme transitorie e finali

1. Ai procedimenti finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate fino alla loro conclusione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1994.
2. Restano salve le iscrizioni all'albo disposte ai sensi della legge regionale n. 7 del 1994 e successive modificazioni, nonché le domande presentate in epoca anteriore alla pubblicazione sul BURERT del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 10.
3. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti all'albo regionale delle cooperative sociali, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi sul BURERT.